Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2023/0227(COD)

6.12.2023

EMENDAMENTI
433 - 790

Progetto di relazione
Herbert Dorfmann
(PE756.010v01-00)

Produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, modifica dei regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abrogazione delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale)

Proposta di regolamento
(COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD))

Emendamento 433
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro un termine stabilito da detta autorità, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il materiale eterogeneo è già notificato ai sensi del paragrafo 1. L'obbligo di notificare la produzione prima della commercializzazione deriva direttamente dalle norme definite per il materiale eterogeneo biologico, dove è utile in quanto qualsiasi produzione biologica deve essere notificata all'organismo di controllo prima della commercializzazione. Ciò non ha alcun senso per il materiale eterogeneo tradizionale.

Emendamento 434
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori	4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori

informazioni entro ***un termine stabilito da detta autorità***, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.	informazioni entro ***tre mesi***, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con il termine stabilito all'allegato VI.

Emendamento 435
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro ***un termine stabilito da detta autorità***, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.	4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro ***tre mesi***, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.

Or. en

Emendamento 436
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore professionale che produce materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo destinato alla commercializzazione registra e conserva	*(Non concerne la versione italiana)*

inoltre le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 437
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il luogo di selezione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo ***e il luogo di produzione***;	d) ***ove del caso,*** il luogo di selezione ***o di produzione*** del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo;

Or. en

Emendamento 438
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il luogo di selezione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo ***e il luogo di produzione***;	d) il luogo di selezione ***o di produzione*** del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo;

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 27, in combinato disposto con l'articolo 81, sostituisce di fatto la definizione di materiale eterogeneo biologico ed è frutto di un lungo processo di negoziazione tra le istituzioni europee dotate di poteri di codecisione. Il presente emendamento e gli emendamenti che seguono rispecchiano il contenuto dell'articolo 13 del regolamento sulla produzione biologica e del regolamento 2021/1189 della Commissione, in modo da non modificare nuovamente ciò che è stato efficacemente attuato dai portatori di interessi e dalle autorità competenti negli ultimi due anni.

Emendamento 439
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti hanno accesso alle informazioni di cui al presente paragrafo.	Le autorità competenti hanno accesso alle informazioni di cui al presente paragrafo ***nell'ambito dei controlli successivi alla commercializzazione***.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 27, in combinato disposto con l'articolo 81, sostituisce di fatto la definizione di materiale eterogeneo biologico ed è frutto di un lungo processo di negoziazione tra le istituzioni europee dotate di poteri di codecisione. Il presente emendamento e gli emendamenti che seguono rispecchiano il contenuto dell'articolo 13 del regolamento sulla produzione biologica e del regolamento 2021/1189 della Commissione, in modo da non modificare nuovamente ciò che è stato efficacemente attuato dai portatori di interessi e dalle autorità competenti negli ultimi due anni.

Emendamento 440
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti hanno accesso alle informazioni di cui al presente paragrafo.	Le autorità competenti hanno accesso alle informazioni di cui al presente paragrafo ***nell'ambito dei controlli successivi alla commercializzazione***.

Or. en

Emendamento 441
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo").	Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo"). ***Per gli operatori professionali la registrazione deve essere gratuita.***

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 27, in combinato disposto con l'articolo 81, sostituisce di fatto la definizione di materiale eterogeneo biologico ed è frutto di un lungo processo di negoziazione tra le istituzioni europee dotate di poteri di codecisione. Il presente emendamento e gli emendamenti che seguono rispecchiano il contenuto dell'articolo 13 del regolamento sulla produzione biologica e del regolamento 2021/1189 della Commissione, in modo da non modificare nuovamente ciò che è stato efficacemente attuato dai portatori di interessi e dalle autorità competenti negli ultimi due anni.

Emendamento 442
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo").	Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo"). ***Per gli operatori professionali la registrazione deve essere gratuita.***

Or. en

Emendamento 443
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti gestiscono, aggiornano e pubblicano tale registro e ne notificano immediatamente il contenuto e gli aggiornamenti alla Commissione.	Le autorità competenti gestiscono, aggiornano e pubblicano tale registro***, accessibile in formato online,*** e ne notificano immediatamente il contenuto e gli aggiornamenti alla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 27, in combinato disposto con l'articolo 81, sostituisce di fatto la definizione di materiale eterogeneo biologico ed è frutto di un lungo processo di negoziazione tra le istituzioni europee dotate di poteri di codecisione. Il presente emendamento rispecchia il contenuto dell'articolo 13 del regolamento sulla produzione biologica e del regolamento 2021/1189 della Commissione, in modo da non modificare nuovamente ciò che è stato efficacemente attuato dai portatori di interessi e dalle autorità competenti negli ultimi due anni.

Emendamento 444
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti gestiscono, aggiornano e pubblicano tale registro e ne notificano immediatamente il contenuto e gli aggiornamenti alla Commissione.	Le autorità competenti gestiscono, aggiornano e pubblicano tale registro***, lo rendono accessibile online*** e ne notificano immediatamente il contenuto e gli aggiornamenti alla Commissione.

Or. en

Emendamento 445
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

In deroga agli articoli da 5 a ***12, 14,*** 15 e 20, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato ad utilizzatori finali se soddisfa tutti i requisiti seguenti:	In deroga agli articoli da 5 a 15 e 20, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato ad utilizzatori finali se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

Or. en

Emendamento 446
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) reca un'etichetta dell'operatore indicante la denominazione del materiale riproduttivo vegetale e la dicitura "Materiale riproduttivo vegetale per utilizzatori finali **– *non ufficialmente certificato*** " o, nel caso delle sementi, "Sementi destinate ad utilizzatori finali **– *non ufficialmente certificate***";	a) reca un'etichetta dell'operatore indicante la denominazione del materiale riproduttivo vegetale e la dicitura "Materiale riproduttivo vegetale per utilizzatori finali" o, nel caso delle sementi, "Sementi destinate ad utilizzatori finali";

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'informazione inutile anche per i giardinieri non professionisti, che non comprendono il sistema di certificazione. È sufficiente il riferimento agli utilizzatori finali.

Emendamento 447
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) reca un'etichetta dell'operatore indicante la denominazione del materiale riproduttivo vegetale e la dicitura "Materiale riproduttivo vegetale per	a) reca un'etichetta dell'operatore indicante la denominazione del materiale riproduttivo vegetale e la dicitura "Materiale riproduttivo vegetale per

utilizzatori finali – ***non ufficialmente certificato***" o, nel caso delle sementi, "Sementi destinate ad utilizzatori finali – ***non ufficialmente certificate***";	utilizzatori finali" o, nel caso delle sementi, "Sementi destinate ad utilizzatori finali"’;

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla certificazione ufficiale è fuorviante, poiché anche le sementi di ortaggi appartenenti alle varietà registrate caratterizzate da distinzione, omogeneità e stabilità non sono generalmente certificate ufficialmente. Si tratta di un'informazione inutile anche per i giardinieri non professionisti, che non comprendono il sistema di certificazione. È sufficiente il riferimento agli utilizzatori finali.

Emendamento 448
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) reca un'etichetta dell'operatore indicante la denominazione del materiale riproduttivo vegetale e la dicitura "Materiale riproduttivo vegetale per utilizzatori finali – ***non ufficialmente certificato***" o, nel caso delle sementi, "Sementi destinate ad utilizzatori finali – ***non ufficialmente certificate***";	a) reca un'etichetta dell'operatore indicante la denominazione del materiale riproduttivo vegetale e la dicitura "Materiale riproduttivo vegetale per utilizzatori finali" o, nel caso delle sementi, "Sementi destinate ad utilizzatori finali"’;

Or. en

Emendamento 449
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) è tale da poter essere commercializzato come pianta individuale o, nel caso di sementi e tuberi, in	d) è tale da poter essere commercializzato come pianta individuale o, nel caso di sementi e tuberi, in

imballaggi di piccole dimensioni.	imballaggi di piccole dimensioni ***quali definiti all'articolo 3, punto 35 bis (nuovo)***.

Or. en

Emendamento 450
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente tale attività all'autorità competente specificando le specie e i quantitativi interessati.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Ogni obbligo di comunicazione deve apportare vantaggi in misura adeguata a giustificare l'onere a carico degli operatori (e delle autorità/dei contribuenti), in particolare dei piccoli operatori locali che si specializzano nella produzione di un'elevata diversità di varietà e/o specie e che non hanno risorse per far fronte a tali obblighi.

Non è chiaro il motivo per cui dovrebbe essere necessario registrare i dati sulle specie e sui quantitativi venduti ai giardinieri non professionisti, dal momento che la maggior parte dei prodotti commercializzati direttamente agli utilizzatori finali non è registrata in questo modo.

Emendamento 451
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente tale attività all'autorità competente	***soppresso***

specificando le specie e i quantitativi interessati.

Or. en

Motivazione

È possibile che i piccoli operatori locali, specializzati nella produzione di un'elevata diversità di varietà e/o specie, non dispongano delle risorse per far fronte a tali obblighi. Gli oneri di comunicazione generalmente aumentano con l'aumentare della tipologia di materiale riproduttivo vegetale offerto, scoraggiando di fatto la produzione di diversità. Inoltre, quando il materiale riproduttivo vegetale è venduto in un contesto "reale", come un mercato agricolo o uno scambio di sementi, piuttosto che online, è più oneroso registrare gli esatti quantitativi di specie vendute.

Emendamento 452
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme in materia di dimensioni, forma, sigillatura e manipolazione concernenti gli imballaggi di piccole dimensioni di cui al paragrafo 1, lettera d).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 453
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme in materia di dimensioni, forma, sigillatura e manipolazione concernenti gli imballaggi	***Per*** imballaggi di piccole dimensioni ***si intendono gli imballaggi aventi un peso netto massimo di sementi di:***

di piccole dimensioni ***di cui al paragrafo 1, lettera d)***.

i) 30 kg per i cereali e i tuberi-seme di patate;

ii) 10 kg per le piante foraggere, le barbabietole, le piante oleaginose e da fibra;

iii) 5 kg per le leguminose;

iv) 500 g per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, zucca, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valeriana;

v) 100 g per tutte le altre specie di ortaggi.

Or. en

Motivazione

Per garantire il massimo grado di certezza giuridica e di controllo democratico, è opportuno che le disposizioni concernenti il materiale riproduttivo vegetale commercializzato agli utilizzatori finali siano incluse nella proposta e non rinviate al diritto derivato. È sufficiente limitare queste disposizioni alla definizione di imballaggi di piccole dimensioni. Per permettere l'innovazione e la concorrenza, gli operatori dovrebbero essere liberi di decidere autonomamente la forma, la sigillatura e la manipolazione degli imballaggi contenenti sementi commercializzate agli utilizzatori finali.

Le definizioni di imballaggi di piccole dimensioni sono tratte dalla vigente definizione di cui alla direttiva 2002/55/CE e all'allegato II del regolamento (UE) 2018/848.

Emendamento 454
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme in materia di dimensioni, forma, sigillatura e manipolazione concernenti gli imballaggi di piccole dimensioni ***di cui al paragrafo***	***Per*** imballaggi di piccole dimensioni ***si intendono gli imballaggi aventi un peso netto massimo di sementi di:***

1, lettera d).

i) 30 kg per i cereali e i tuberi-seme di patate;

ii) 10 kg per le piante foraggere, le barbabietole, le piante oleaginose e da fibra;

iii) 5 kg per le leguminose;

iv) 500 g per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, zucca, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valeriana;

v) 100 g per tutte le altre specie di ortaggi.

Or. en

Motivazione

Per garantire la certezza giuridica, è opportuno che le disposizioni sul materiale riproduttivo vegetale commercializzato agli utilizzatori finali siano incluse nella proposta e non rinviate al diritto derivato. È inoltre sufficiente e proporzionato che tali disposizioni siano limitate a una definizione di imballaggi di piccole dimensioni. Per permettere l'innovazione e la concorrenza, gli operatori dovrebbero essere liberi di decidere autonomamente la forma, la sigillatura e la manipolazione degli imballaggi contenenti sementi. È nel loro interesse commerciale offrire il materiale riproduttivo vegetale nel modo più attraente possibile per il consumatore e questo non deve essere imposto da norme dell'Unione.

Emendamento 455
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non più necessario.

Emendamento 456
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 457
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 29	***soppresso***
Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a e tra banche, organizzazioni e reti genetiche	
1.	
In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a o tra banche, organizzazioni e reti genetiche aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la conservazione delle risorse fitogenetiche, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.	
Può essere commercializzato anche da tali banche, organizzazioni e reti genetiche a	

persone che effettuano la conservazione di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, senza scopo di lucro.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, il materiale riproduttivo vegetale soddisfa i requisiti seguenti:

a) figura in un registro tenuto da tali banche, organizzazioni e reti genetiche unitamente a una descrizione adeguata del materiale riproduttivo vegetale;

b) è conservato da tali banche, organizzazioni e reti genetiche che, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e

c) è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente.

2. Le banche, organizzazioni e reti genetiche notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.

Or. en

Motivazione

Il trasferimento di materiale riproduttivo vegetale, a titolo gratuito od oneroso, ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità, dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione del regolamento. Sulla base del presente emendamento, le deroghe previste all'articolo 29, che non sono adatte alle iniziative di conservazione, non sono più necessarie.

Emendamento 458
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Materiale riproduttivo vegetale commercializzato ***a*** e tra ***banche,*** organizzazioni e reti ***genetiche***	Materiale riproduttivo vegetale commercializzato ***da*** e tra organizzazioni e reti ***dedicate alla conservazione dinamica, all'arricchimento e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche, o al loro interno***

Or. en

Emendamento 459
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a e tra banche, organizzazioni e reti genetiche	Materiale riproduttivo vegetale commercializzato ***da,*** a e tra banche, organizzazioni e reti genetiche ***e al loro interno***

Or. en

Emendamento 460
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a e tra banche, organizzazioni e reti genetiche	Materiale riproduttivo vegetale commercializzato ***da,*** a e tra banche, organizzazioni e reti genetiche ***e al loro interno***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo contribuiscono ulteriormente alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'agrobiodiversità. La proposta potrebbe limitare drasticamente il trasferimento e lo scambio di risorse fitogenetiche e di agrobiodiversità da parte delle banche genetiche pubbliche e delle banche di sementi comunitarie. Le modifiche apportate al presente articolo sottolineano il fatto che gli scambi e i trasferimenti di materiale genetico che coinvolgono le banche genetiche e le reti di conservazione delle sementi non sono soggetti alle stesse norme che disciplinano la commercializzazione delle sementi.

Emendamento 461
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a e tra ***banche***, organizzazioni e reti ***genetiche***	Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a e tra organizzazioni e reti ***di conservazione***

Or. en

Motivazione

Le banche genetiche pubbliche non commercializzano il materiale riproduttivo vegetale, ma danno accesso alle risorse fitogenetiche destinate all'alimentazione e all'agricoltura che esse conservano, nel rispetto delle norme del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Emendamento 462
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a o tra banche, organizzazioni e reti genetiche aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ***ufficiale***	***Fatto salvo il trasferimento di materiale riproduttivo vegetale ai fini della conservazione delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità e*** in deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo

notificato all'autorità competente, per la conservazione delle risorse fitogenetiche, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.	vegetale può essere commercializzato ***da,*** a o tra banche, organizzazioni e reti genetiche***, o al loro interno,*** aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ***ufficialmente*** notificato all'autorità competente, per la conservazione delle risorse fitogenetiche, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.

Or. en

Motivazione

Tra gli obiettivi della proposta figura quello di "contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità (articolo 2, lettera d)). Tuttavia, anziché contribuire alla diversità, le norme previste potrebbero ostacolare la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità.

Emendamento 463
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a o tra ***banche***, organizzazioni e reti ***genetiche*** aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la conservazione delle risorse fitogenetiche, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.	In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a o tra organizzazioni e reti ***di conservazione, compresi, tra gli altri, gli agricoltori,*** aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la conservazione delle risorse fitogenetiche, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.

Or. en

Motivazione

Per maggiore chiarezza è opportuno menzionare gli agricoltori.

Emendamento 464

Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a o tra banche, organizzazioni e reti genetiche aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la conservazione delle risorse fitogenetiche, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.	In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato ***da,*** a o tra banche, organizzazioni e reti genetiche***. o al loro interno,*** aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la conservazione delle risorse fitogenetiche, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.

Or. en

Emendamento 465
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato ***a*** o tra ***banche,*** organizzazioni e reti ***genetiche*** aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la conservazione delle risorse fitogenetiche***, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro***.	In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato ***da*** o tra organizzazioni e reti ***senza scopo di lucro, e al loro interno,*** aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la conservazione ***dinamica, l'arricchimento e l'uso sostenibile*** delle risorse fitogenetiche.

Or. en

Emendamento 466
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Può essere commercializzato anche da tali banche, organizzazioni e reti genetiche a persone che effettuano la conservazione di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, senza scopo di lucro.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo genere di lavoro comporta dei costi ed è pertanto opportuno non impedire a coloro che effettuano la conservazione delle sementi di recuperare parte dei costi sostenuti per svolgere questa attività fondamentale a vantaggio della collettività.

Emendamento 467
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Può essere commercializzato anche da tali banche, organizzazioni e reti genetiche a persone che effettuano la conservazione di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, senza scopo di lucro.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo contribuiscono ulteriormente alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'agrobiodiversità. La proposta potrebbe limitare drasticamente il trasferimento e lo scambio di risorse fitogenetiche e di agrobiodiversità da parte delle banche genetiche pubbliche e delle banche di sementi comunitarie. Le modifiche apportate al presente articolo sottolineano il fatto che gli scambi e i trasferimenti di materiale genetico che coinvolgono le banche genetiche e le reti di conservazione delle sementi non sono soggetti alle stesse norme che disciplinano la commercializzazione delle sementi.

Emendamento 468
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Può essere commercializzato anche da tali ***banche,*** organizzazioni e reti ***genetiche*** a persone che ***effettuano la*** conservazione di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali***, senza scopo di lucro***.	Può essere commercializzato anche da tali organizzazioni e reti***, o dai loro membri,*** a persone che ***inoltre contribuiscono alla*** conservazione ***dinamica*** di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali ***o per scopi agricoli professionali***.

Or. en

Emendamento 469
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Può essere commercializzato anche da tali ***banche,*** organizzazioni e reti ***genetiche*** a persone che effettuano la conservazione di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, senza scopo di lucro.	Può essere commercializzato anche da tali organizzazioni e reti ***di conservazione*** a persone che effettuano la conservazione di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, senza scopo di lucro.

Or. en

Emendamento 470
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nei casi di cui al primo e al secondo	Il materiale riproduttivo vegetale

comma, il materiale riproduttivo vegetale ***soddisfa i requisiti seguenti***:	***commercializzato ai sensi del paragrafo 1***:

Or. en

Emendamento 471
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nei casi di cui al primo e al secondo comma, il materiale riproduttivo vegetale ***soddisfa i requisiti seguenti***:	Il materiale riproduttivo vegetale ***commercializzato ai sensi del paragrafo 1***:

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo contribuiscono ulteriormente alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'agrobiodiversità. La proposta potrebbe limitare drasticamente il trasferimento e lo scambio di risorse fitogenetiche e di agrobiodiversità da parte delle banche genetiche pubbliche e delle banche di sementi comunitarie. Le modifiche apportate al presente articolo sottolineano il fatto che gli scambi e i trasferimenti di materiale genetico che coinvolgono le banche genetiche e le reti di conservazione delle sementi non sono soggetti alle stesse norme che disciplinano la commercializzazione delle sementi.

Emendamento 472
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***figura*** in un registro tenuto da tali ***banche,*** organizzazioni e reti ***genetiche unitamente a una*** descrizione ***adeguata del*** materiale riproduttivo vegetale;	a) ***è corredato di una descrizione sintetica accessibile al pubblico sull'imballaggio, in una documentazione privata o*** in un registro tenuto da tali organizzazioni e reti***, qualora non appartenga a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui***

	all'articolo 44. Tale descrizione ***è messa a disposizione dalla persona fisica o giuridica che commercializza il*** materiale riproduttivo vegetale***, su richiesta all'autorità competente***;

Or. en

Emendamento 473
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) figura in un registro tenuto da tali ***banche,*** organizzazioni e reti ***genetiche*** unitamente a una descrizione adeguata del materiale riproduttivo vegetale;	a) figura in un registro tenuto da tali organizzazioni e reti ***di conservazione*** unitamente a una descrizione adeguata del materiale riproduttivo vegetale;

Or. en

Emendamento 474
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è conservato da tali banche, organizzazioni e reti genetiche che, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli scambi e i trasferimenti di materiale genetico che coinvolgono le banche genetiche e le reti di conservazione delle sementi non sono soggetti alle stesse norme che disciplinano la commercializzazione delle sementi. Non è possibile garantire la disponibilità di campioni,

soprattutto nel caso di materiale riproduttivo vegetale conservato in quantità estremamente ridotte e per il quale ogni singola unità è preziosa, ma tali attività dovrebbero piuttosto essere basate su un registro accessibile alle autorità competenti e alla collettività.

Emendamento 475
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è conservato da tali banche, organizzazioni e reti genetiche che, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo contribuiscono ulteriormente alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'agrobiodiversità. La proposta potrebbe limitare drasticamente il trasferimento e lo scambio di risorse fitogenetiche e di agrobiodiversità da parte delle banche genetiche pubbliche e delle banche di sementi comunitarie. Le modifiche apportate al presente articolo sottolineano il fatto che gli scambi e i trasferimenti di materiale genetico che coinvolgono le banche genetiche e le reti di conservazione delle sementi non sono soggetti alle stesse norme che disciplinano la commercializzazione delle sementi.

Emendamento 476
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è conservato da tali ***banche,*** organizzazioni e reti ***genetiche*** che, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e	b) è conservato da tali organizzazioni e reti ***di conservazione*** che, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e

Or. en

Emendamento 477
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è conservato da tali ***banche,*** organizzazioni e reti ***genetiche*** che, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e	b) è conservato da tali organizzazioni e reti che, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e

Or. en

Emendamento 478
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 479
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È sproporzionato imporre norme fitosanitarie che vadano oltre quelle stabilite dal regolamento fitosanitario (UE) 2016/2031 riguardo alle sementi e al materiale riproduttivo vegetale che non circoleranno sul mercato formale delle sementi, ma che saranno scambiati e venduti solo a fronte di una compensazione monetaria dei costi di moltiplicazione o di conservazione.

Emendamento 480
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo contribuiscono ulteriormente alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'agrobiodiversità. La proposta potrebbe limitare drasticamente il trasferimento e lo scambio di risorse fitogenetiche e di agrobiodiversità da parte delle banche genetiche pubbliche e delle banche di sementi comunitarie. Le modifiche apportate al presente articolo sottolineano il fatto che gli scambi e i trasferimenti di materiale genetico che coinvolgono le banche genetiche e le reti di conservazione delle sementi non sono soggetti alle stesse norme che disciplinano la commercializzazione delle sementi.

Emendamento 481
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le banche, organizzazioni e reti genetiche notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Ogni genere di materiale riproduttivo vegetale che si avvale della deroga figura in un registro tenuto da tali banche, organizzazioni e reti genetiche, unitamente a una descrizione adeguata di tale materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 482
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le banche, organizzazioni e reti genetiche notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo contribuiscono ulteriormente alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'agrobiodiversità. La proposta potrebbe limitare drasticamente il trasferimento e lo scambio di risorse fitogenetiche e di agrobiodiversità da parte delle banche genetiche pubbliche e delle banche di sementi comunitarie. Le modifiche apportate al presente articolo sottolineano il fatto che gli scambi e i trasferimenti di materiale genetico che coinvolgono le banche genetiche e le reti di conservazione delle sementi non sono soggetti alle stesse norme che disciplinano la commercializzazione delle sementi.

Emendamento 483
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le ***banche,*** organizzazioni e reti ***genetiche*** notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.	2. Le organizzazioni e reti ***di conservazione*** notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.

Or. en

Emendamento 484
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sementi scambiate in natura tra agricoltori	***Materiale riproduttivo vegetale scambiato*** tra agricoltori

Or. en

Emendamento 485
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sementi scambiate in natura tra agricoltori	***Materiale riproduttivo vegetale scambiato*** tra agricoltori

Or. en

Emendamento 486
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sementi scambiate in natura tra agricoltori	***Materiale riproduttivo vegetale scambiato*** tra agricoltori

Or. en

Motivazione

È illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto. L'emendamento colma tali lacune.

Emendamento 487
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sementi scambiate in natura tra agricoltori	***Materiale riproduttivo vegetale scambiato*** tra agricoltori

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo mirano a consentire la vendita di materiale riproduttivo vegetale e a eliminare le restrizioni previste dalla proposta della Commissione riguardo allo scambio di tale materiale. Inoltre, al fine di attuare l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, è illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, come ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 488
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sementi scambiate in natura tra agricoltori	***Materiale riproduttivo vegetale scambiato*** in natura tra agricoltori

Or. ro

Motivazione

É opportuno mantenere in tutto il testo del regolamento l'espressione "materiale riproduttivo vegetale".

Emendamento 489
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi ***sementi*** in natura ***se tali sementi soddisfano tutte le condizioni seguenti:***	1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi ***materiale riproduttivo vegetale sia*** in natura ***sia a fronte di un compenso in denaro.***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo mirano a consentire la vendita di materiale

riproduttivo vegetale e a eliminare le restrizioni previste dalla proposta della Commissione riguardo allo scambio di tale materiale. Inoltre, al fine di attuare l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, è illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, come ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 490
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi sementi in natura se tali sementi soddisfano tutte le condizioni seguenti:	1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi sementi in natura ***o a fronte di un compenso in denaro*** se tali sementi soddisfano tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 491
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi ***sementi*** in natura se ***tali sementi soddisfano*** tutte le condizioni seguenti:	1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi ***materiale riproduttivo vegetale*** in natura ***o a fronte di un compenso in denaro*** se ***tale materiale soddisfa*** tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Secondo l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali (UNDROP), i contadini e gli altri abitanti delle

zone rurali hanno, tra l'altro, il diritto di mettere da parte, utilizzare, scambiare e vendere le sementi da loro prodotte o i loro materiali di moltiplicazione. La proposta non attua l'articolo 19, ad esempio non permettendo la vendita e ponendo ulteriori limitazioni agli scambi.

È inoltre illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 492
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi ***sementi*** in natura se ***tali sementi soddisfano*** tutte le condizioni seguenti:	1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi ***materiale riproduttivo vegetale*** in natura ***o a fronte di un compenso in denaro*** se ***tale materiale soddisfa*** tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Per migliaia di anni i contadini hanno spontaneamente messo da parte, selezionato, scambiato e venduto le sementi, oltre ad averle utilizzate e riutilizzate per produrre generi alimentari. Attualmente queste pratiche consuetudinarie continuano a essere fondamentali per il diritto dei contadini all'alimentazione, oltre che per la sicurezza alimentare e la biodiversità a livello mondiale. La normativa vigente in materia di materiale riproduttivo vegetale, tra le altre cose, ha compromesso il mantenimento dei sistemi di sementi dei contadini e dell'agrobiodiversità.

Emendamento 493
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi ***sementi in***	1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi ***materiale***

natura se ***tali sementi soddisfano*** tutte le condizioni seguenti:	***riproduttivo vegetale*** se ***tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa*** tutte le condizioni seguenti:

Or. ro

Emendamento 494
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) sono prodotte nei locali del rispettivo agricoltore;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo mirano a consentire la vendita di materiale riproduttivo vegetale e a eliminare le restrizioni previste dalla proposta della Commissione riguardo allo scambio di tale materiale. Inoltre, al fine di attuare l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, è illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, come ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 495
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) derivano dal raccolto proprio del rispettivo agricoltore;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo mirano a consentire la vendita di materiale

riproduttivo vegetale e a eliminare le restrizioni previste dalla proposta della Commissione riguardo allo scambio di tale materiale. Inoltre, al fine di attuare l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, è illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, come ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 496
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) derivano dal raccolto proprio del rispettivo agricoltore;	(2) ***nel caso delle sementi,*** derivano dal raccolto proprio del rispettivo agricoltore;

Or. en

Motivazione

La definizione di materiale riproduttivo vegetale è molto più ampia di quella delle sole sementi.

Emendamento 497
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) derivano dal raccolto proprio del rispettivo agricoltore;	(2) ***nel caso delle sementi,*** derivano dal raccolto proprio del rispettivo agricoltore;

Or. en

Emendamento 498
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) derivano ***dal raccolto proprio*** del rispettivo agricoltore;	(2) derivano ***dalle colture proprie*** del rispettivo agricoltore;

Or. en

Emendamento 499
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) non sono oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di sementi; e	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo mirano a consentire la vendita di materiale riproduttivo vegetale e a eliminare le restrizioni previste dalla proposta della Commissione riguardo allo scambio di tale materiale. Inoltre, al fine di attuare l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, è illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, come ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 500
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) non sono oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua	(3) ***nel caso delle sementi,*** non sono oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore

la produzione di sementi; e	professionale che effettua la produzione di sementi; e

Or. en

Motivazione

La definizione di materiale riproduttivo vegetale è molto più ampia di quella delle sole sementi.

Emendamento 501
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) non sono oggetto di un contratto di ***servizi*** concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di sementi; e	(3) ***nel caso delle sementi,*** non sono oggetto di un contratto di ***moltiplicazione*** concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di sementi; e

Or. en

Emendamento 502
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) non sono oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di sementi; e	(3) ***nel caso delle sementi,*** non sono oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di sementi; e

Or. en

Emendamento 503
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) le sementi sono utilizzate per la gestione dinamica delle sementi dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo mirano a consentire la vendita di materiale riproduttivo vegetale e a eliminare le restrizioni previste dalla proposta della Commissione riguardo allo scambio di tale materiale. Inoltre, al fine di attuare l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, è illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, come ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 504
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***le*** sementi sono utilizzate per la gestione dinamica delle sementi dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.	(4) ***nel caso delle*** sementi***, esse*** sono utilizzate per la gestione dinamica delle sementi dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

Or. en

Motivazione

La definizione di materiale riproduttivo vegetale è molto più ampia di quella delle sole sementi.

Emendamento 505
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***le*** sementi sono utilizzate per la gestione dinamica delle sementi dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.	(4) ***nel caso delle*** sementi***, esse*** sono utilizzate per la gestione dinamica delle sementi dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

Or. en

Emendamento 506
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***le sementi sono utilizzate*** per la gestione dinamica ***delle sementi*** dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.	(4) ***il materiale riproduttivo vegetale è utilizzato*** per la gestione dinamica ***del materiale riproduttivo*** dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

Or. en

Emendamento 507
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) il materiale riproduttivo vegetale non è né OGM né NGT, nel rispetto del diritto dell'UE.

Or. en

Emendamento 508
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Tali sementi soddisfano*** tutti i requisiti seguenti:	2. ***Tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa*** tutti i requisiti seguenti:

Or. en

Emendamento 509
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Tali sementi soddisfano*** tutti i requisiti seguenti:	2. ***Tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa*** tutti i requisiti seguenti:

Or. en

Motivazione

È illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 510
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Tali sementi soddisfano*** tutti i	2. ***Tale materiale riproduttivo***

requisiti seguenti:	***vegetale soddisfa*** tutti i requisiti seguenti:

Or. en

Motivazione

È illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 511
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Tali sementi soddisfano*** tutti i requisiti seguenti:	2. ***Tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa*** tutti i requisiti seguenti:

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo mirano a consentire la vendita di materiale riproduttivo vegetale e a eliminare le restrizioni previste dalla proposta della Commissione riguardo allo scambio di tale materiale. Inoltre, al fine di attuare l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, è illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, come ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 512
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non appartengono a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (***UE***) n. 2100/94;	a) non appartengono a una varietà per la quale sono state ***applicate o*** concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (***CE***) n. 2100/94;

Or. en

Emendamento 513
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) sono prodotte nei locali del rispettivo agricoltore;

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo mirano a consentire la vendita di materiale riproduttivo vegetale e a eliminare le restrizioni previste dalla proposta della Commissione riguardo allo scambio di tale materiale. Inoltre, al fine di attuare l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, è illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, come ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 514
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono limitate a piccoli quantitativi, definiti dalle autorità competenti per specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I quantitativi sono stabiliti nel nuovo allegato IX.

Emendamento 515
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono limitate a piccoli quantitativi, definiti dalle autorità competenti per specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo mirano a consentire la vendita di materiale riproduttivo vegetale e a eliminare le restrizioni previste dalla proposta della Commissione riguardo allo scambio di tale materiale. Inoltre, al fine di attuare l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, è illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, come ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 516
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***sono limitate a piccoli quantitativi, definiti dalle autorità competenti per specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore, senza ricorrere*** a intermediari commerciali ***o all'offerta pubblica di commercializzazione***; e	b) ***non contemplano il ricorso*** a intermediari commerciali; e

Or. en

Motivazione

Una limitazione a piccoli quantitativi non è necessaria, dal momento che i quantitativi saranno comunque piccoli in virtù del fatto che sono prodotti nei locali dell'agricoltore e che, nel caso delle sementi, derivano dal suo raccolto.

Emendamento 517
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***sono limitate a piccoli quantitativi, definiti dalle autorità competenti per specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore, senza ricorrere*** a intermediari commerciali ***o all'offerta pubblica di commercializzazione***; e	b) ***non contemplano il ricorso*** a intermediari commerciali; e

Or. en

Motivazione

Una limitazione a piccoli quantitativi non è necessaria, dal momento che i quantitativi saranno comunque piccoli in virtù del fatto che sono prodotti nei locali dell'agricoltore e che, nel caso delle sementi, derivano dal suo raccolto.

Emendamento 518
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***sono limitate a*** piccoli quantitativi**,** definiti ***dalle autorità competenti per specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione***; e	b) ***ogni operazione è limitata ai*** piccoli quantitativi ***presenti negli imballaggi di piccole dimensioni quali*** definiti ***all'articolo 3, punto 35 bis (nuovo)***; e

Or. en

Emendamento 519
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di sementi e presentano una capacità germinativa sufficiente.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo mirano a consentire la vendita di materiale riproduttivo vegetale e a eliminare le restrizioni previste dalla proposta della Commissione riguardo allo scambio di tale materiale. Inoltre, al fine di attuare l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, è illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, come ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 520
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di ***sementi e presentano una capacità germinativa sufficiente***.	c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di ***materiale riproduttivo vegetale***.

Or. en

Emendamento 521

Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di ***sementi e presentano una capacità germinativa sufficiente***.	c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di ***materiale riproduttivo vegetale***.

Or. en

Emendamento 522
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di ***sementi e presentano una capacità germinativa sufficiente***.	c) sono ***visivamente*** praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di ***materiale riproduttivo vegetale***.

Or. en

Emendamento 523
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di ***sementi e presentano una capacità germinativa sufficiente***.	c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di ***materiale riproduttivo vegetale***.

Or. en

Motivazione

Questo obbligo è sproporzionato. Secondo l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali (UNDROP), i contadini e gli altri abitanti delle zone rurali hanno, tra l'altro, il diritto di mettere da parte, utilizzare, scambiare e vendere le sementi da loro prodotte o i loro materiali di moltiplicazione. Inoltre, secondo la dichiarazione, gli Stati dovrebbero adottare misure per rispettare, tutelare e realizzare il diritto dei contadini e degli altri abitanti delle zone rurali alle sementi.

Emendamento 524
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi per le singole specie di cui al paragrafo 2, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente articolo mirano a consentire la vendita di materiale riproduttivo vegetale e a eliminare le restrizioni previste dalla proposta della Commissione riguardo allo scambio di tale materiale. Inoltre, al fine di attuare l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, è illogico limitare la disposizione alle sementi e non applicarla al materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, come ad esempio i tuberi-seme di patate o le talee di piante da frutto.

Emendamento 525
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi per le singole specie di cui al paragrafo 2, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è chiaro il motivo per cui, nell'ambito di un regolamento sulle norme di produzione e commercializzazione, sia necessario acquisire dati sulle specie e sui quantitativi venduti ai giardinieri non professionisti.

Emendamento 526
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi per le singole specie di cui al paragrafo 2, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Conformemente ai precedenti emendamenti, questa procedura non è più necessaria.

Emendamento 527
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 31	***soppresso***

Sementi di selezionatori

1.

In deroga agli articoli da 5 a 25, un'autorità competente può autorizzare gli operatori a commercializzare ad un altro operatore sementi di generazioni che precedono la categoria pre-base, ai fini della selezione di nuove varietà (sementi dei selezionatori).

Al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente determina la durata dell'autorizzazione e i quantitativi per ciascuna specie.

2.

Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 è accompagnato da un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale recante l'indicazione "sementi del selezionatore", che è apposta, a seconda dei casi, sul contenitore, sul mazzo o sull'imballaggio di tale materiale.

Tale materiale deve essere sigillato e recare un numero di lotto da utilizzare per fini di identificazione e per le prove rispetto alle parcelle testimone prima dell'utilizzazione come sementi pre-base.

Or. en

Motivazione

Questo genere di materiale è destinato alla ricerca, che è esclusa dal campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 528
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 31	***soppresso***

Sementi di selezionatori

1.

In deroga agli articoli da 5 a 25, un'autorità competente può autorizzare gli operatori a commercializzare ad un altro operatore sementi di generazioni che precedono la categoria pre-base, ai fini della selezione di nuove varietà (sementi dei selezionatori).

Al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente determina la durata dell'autorizzazione e i quantitativi per ciascuna specie.

2.

Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 è accompagnato da un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale recante l'indicazione "sementi del selezionatore", che è apposta, a seconda dei casi, sul contenitore, sul mazzo o sull'imballaggio di tale materiale.

Tale materiale deve essere sigillato e recare un numero di lotto da utilizzare per fini di identificazione e per le prove rispetto alle parcelle testimone prima dell'utilizzazione come sementi pre-base.

Or. en

Motivazione

Escluso dal campo di applicazione

Emendamento 529
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 31	***soppresso***
Sementi di selezionatori	

1.

In deroga agli articoli da 5 a 25, un'autorità competente può autorizzare gli operatori a commercializzare ad un altro operatore sementi di generazioni che precedono la categoria pre-base, ai fini della selezione di nuove varietà (sementi dei selezionatori).

Al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente determina la durata dell'autorizzazione e i quantitativi per ciascuna specie.

2.

Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 è accompagnato da un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale recante l'indicazione "sementi del selezionatore", che è apposta, a seconda dei casi, sul contenitore, sul mazzo o sull'imballaggio di tale materiale.

Tale materiale deve essere sigillato e recare un numero di lotto da utilizzare per fini di identificazione e per le prove rispetto alle parcelle testimone prima dell'utilizzazione come sementi pre-base.

Or. en

Motivazione

Escluso dal campo di applicazione.

Emendamento 530
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 5, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali a produrre e commercializzare, per fini di	In deroga all'articolo 5, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali a produrre e commercializzare, per fini di

moltiplicazione, sementi pre-base, materiale pre-base, sementi di base e materiale di base appartenenti a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	moltiplicazione, sementi pre-base, materiale pre-base, sementi di base e materiale di base***, sementi standard e materiale standard*** appartenenti a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rimedia a un'omissione. Anche il materiale che è stato aggiunto necessita dell'accesso al mercato per le stesse ragioni indicate nell'articolo.

Emendamento 531
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 5, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali a produrre e commercializzare, per fini di moltiplicazione, sementi pre-base, materiale pre-base, sementi di base e materiale di base appartenenti a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	In deroga all'articolo 5, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali a produrre e commercializzare, per fini di moltiplicazione, ***sementi standard, materiale standard,*** sementi pre-base, materiale pre-base, sementi di base e materiale di base appartenenti a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 532
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per ***piccoli*** quantitativi per ciascuna specie, come specificato dall'autorità competente.	Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per quantitativi ***limitati*** per ciascuna specie ***in relazione al volume di produzione di tale specie nello Stato membro***, come specificato dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 533
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per piccoli quantitativi per ciascuna specie, come specificato dall'autorità competente.	Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per piccoli quantitativi per ciascuna specie, come specificato dall'autorità competente***, tenendo conto dei volumi di produzione dello Stato membro interessato***.

Or. fr

Emendamento 534
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del	Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del

materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per ***piccoli*** quantitativi per ciascuna specie, come specificato dall'autorità competente.	materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per quantitativi ***limitati*** per ciascuna specie, come specificato dall'autorità competente***, in correlazione con il volume di produzione a livello dello Stato membro***.

Or. en

Emendamento 535
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per ***piccoli*** quantitativi per ciascuna specie***, come specificato*** dall'autorità competente.	Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per quantitativi per ciascuna specie ***specificati*** dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 536
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per ***piccoli*** quantitativi per ciascuna specie***, come specificato*** dall'autorità competente.	Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per quantitativi per ciascuna specie ***specificati*** dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Il concetto di piccolo è soggettivo; i quantitativi necessari sono in relazione con la domanda di mercato attesa al momento del rilascio della varietà.

Emendamento 537
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per ***piccoli*** quantitativi per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	2. In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per quantitativi ***limitati*** per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, ***in correlazione con il volume di produzione a livello dello Stato membro,*** a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 538
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso	2. In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso

dalle sementi, e per piccoli quantitativi per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	dalle sementi, e per piccoli quantitativi per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, ***tenendo conto dei volumi di produzione dello Stato membro interessato,*** a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. fr

Emendamento 539
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per ***piccoli*** quantitativi per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	2. In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per quantitativi per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 540
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per ***piccoli*** quantitativi per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	2. In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per quantitativi per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Il concetto di piccolo è soggettivo; i quantitativi necessari sono in relazione con la domanda di mercato attesa al momento del rilascio della varietà. Si veda inoltre l'articolo 5: per la produzione non dovrebbe sussistere l'obbligo di registrazione.

Emendamento 541
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la produzione delle scorte di sementi e materiali pre-base, di base e certificati disponibili prima della registrazione della varietà e delle prove e delle analisi previste per le sementi e i materiali standard;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo comporta un inutile onere amministrativo a carico del settore delle sementi di ortaggi e rende pertanto la deroga inapplicabile.

Emendamento 542
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la produzione delle scorte di sementi e materiali pre-base, di base e certificati disponibili prima della registrazione della varietà e delle prove e delle analisi previste per le sementi e i materiali standard;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tali parti creano inutili oneri amministrativi che rendono la deroga inapplicabile, almeno per le sementi di ortaggi.

Emendamento 543
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la procedura di mantenimento della varietà, se del caso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Onere amministrativo inutile che rende la deroga inapplicabile, almeno per le sementi di ortaggi.

Emendamento 544
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la procedura di mantenimento della varietà, se del caso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo comporta un inutile onere amministrativo a carico del settore delle sementi di ortaggi e rende pertanto la deroga inapplicabile.

Emendamento 545
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il sito presso il quale avrà luogo la produzione; e	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo comporta un inutile onere amministrativo a carico del settore delle sementi di ortaggi e rende pertanto la deroga inapplicabile.

Emendamento 546
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il sito presso il quale avrà luogo la produzione; e	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Onere amministrativo inutile che rende la deroga inapplicabile, almeno per le sementi di ortaggi.

Emendamento 547
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) i quantitativi di materiale da mettere a disposizione sul mercato.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Onere amministrativo inutile che rende la deroga inapplicabile, almeno per le sementi di ortaggi.

Emendamento 548
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) i quantitativi di materiale da mettere a disposizione sul mercato.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo comporta un inutile onere amministrativo a carico del settore delle sementi di ortaggi e rende pertanto la deroga inapplicabile.

Emendamento 549
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri a imporre, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, requisiti di produzione o di commercializzazione più rigorosi rispetto a quelli di cui agli articoli 7 e 8, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio, purché tali requisiti più rigorosi corrispondano a condizioni di produzione specifiche e a esigenze agroclimatiche di tale Stato membro in relazione al rispettivo materiale riproduttivo vegetale.	La Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri a imporre, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, requisiti di produzione o di commercializzazione più rigorosi rispetto a quelli di cui agli articoli 7 e 8, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio, purché tali requisiti più rigorosi corrispondano a condizioni di produzione specifiche e a esigenze agroclimatiche di tale Stato membro in relazione al rispettivo materiale riproduttivo vegetale. ***Tali requisiti sono proporzionati, alla luce dei costi di produzione e di commercializzazione e delle ripercussioni di futuri requisiti più rigorosi riguardo al materiale riproduttivo vegetale in questione.***

Or. en

Emendamento 550
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri a imporre, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, requisiti di produzione o di commercializzazione più rigorosi rispetto a quelli di cui agli articoli 7 e 8, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio, purché tali requisiti più rigorosi	La Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri a imporre, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, requisiti di produzione o di commercializzazione più rigorosi rispetto a quelli di cui agli articoli 7 e 8, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio, purché tali requisiti più rigorosi

corrispondano a condizioni di produzione specifiche e a esigenze agroclimatiche di tale Stato membro in relazione al rispettivo materiale riproduttivo vegetale.	corrispondano a condizioni di produzione specifiche e a esigenze agroclimatiche di tale Stato membro in relazione al rispettivo materiale riproduttivo vegetale. ***É opportuno che tali requisiti siano proporzionati, alla luce dei costi di produzione e di commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale e del previsto impatto di tali requisiti più rigorosi.***

Or. en

Motivazione

I requisiti aggiuntivi hanno un impatto negativo soprattutto sugli attori di minori dimensioni, in particolare su quelli che si adoperano per offrire una diversità di varietà e specie, invece di concentrarsi sulle colture più importanti/tradizionali. È pertanto fondamentale introdurre una garanzia affinché qualsiasi requisito aggiuntivo sia realmente proporzionato.

Emendamento 551
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure di emergenza e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può adottare misure di emergenza provvisorie adeguate. Tra tali misure possono figurare disposizioni che limitano, vietano o stabiliscono condizioni adeguate per la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nel territorio dello Stato membro in questione, in funzione della gravità della situazione. Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della propria decisione.	2. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure di emergenza e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può adottare misure di emergenza provvisorie adeguate***, proporzionate e limitate nel tempo***. Tra tali misure possono figurare disposizioni che limitano, vietano o stabiliscono condizioni adeguate per la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nel territorio dello Stato membro in questione, in funzione della gravità della situazione. Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della propria decisione

	e il periodo di tempo interessato**. **Tale approccio consente a uno Stato membro di agire rapidamente ed efficacemente nelle situazioni di emergenza per proteggere la salute, l'ambiente e gli interessi economici.

Or. ro

Emendamento 552
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 ***e*** 20, la Commissione può decidere, mediante atti ***di esecuzione***, in merito all'organizzazione di esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne i generi e le specie cui si applica, i requisiti per l'appartenenza a una varietà iscritta, i requisiti di produzione e commercializzazione per i materiali o le sementi pre-base, di base, certificati/e e standard nonché l'obbligo di appartenere a materiale o sementi pre-base, di base e certificato/e.	In deroga agli articoli 2, 5, 6, 7, 8***, 9,*** 20, ***26, 27 e da 47 a 53,*** la Commissione può decidere, mediante atti ***delegati***, in merito all'organizzazione di esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne i generi e le specie cui si applica, i requisiti per l'appartenenza a una varietà iscritta, ***a una varietà da conservazione, a materiale riproduttivo vegetale di tipo eterogeneo,*** i requisiti di produzione e commercializzazione per i materiali o le sementi pre-base, di base, certificati/e e standard nonché l'obbligo di appartenere a materiale o sementi pre-base, di base e certificato/e.

Or. en

Emendamento 553
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 ***e*** 20, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, in merito all'organizzazione di esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne i generi e le specie cui si applica, i requisiti per l'appartenenza a una varietà iscritta, i requisiti di produzione e commercializzazione per i materiali o le sementi pre-base, di base, certificati/e e standard nonché l'obbligo di appartenere a materiale o sementi pre-base, di base e certificato/e.	In deroga agli articoli 2, 5, 6, 7, 8**,** 20***, 26, 27 e da 47 a 54***, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, in merito all'organizzazione di esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne i generi e le specie cui si applica, i requisiti per l'appartenenza a una varietà iscritta, i requisiti di produzione e commercializzazione per i materiali o le sementi pre-base, di base, certificati/e e standard nonché l'obbligo di appartenere a materiale o sementi pre-base, di base e certificato/e.

Or. en

Motivazione

Gli esperimenti temporanei si sono rivelati uno strumento utile nella ricerca di alternative migliori ai requisiti normativi, che verosimilmente assumerà un'importanza crescente alla luce delle sfide poste dalla crisi climatica e dalla crisi della biodiversità. É pertanto opportuno definire in modo ampio la possibilità di condurre un esperimento temporaneo ed estendere inoltre tale opportunità alle varietà da conservazione e al materiale eterogeneo, nonché al regime di registrazione delle varietà (come avviene al momento nell'ambito di diverse direttive dell'UE attualmente in vigore).

Emendamento 554
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali esperimenti possono assumere la forma di analisi tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 20 del presente regolamento.	Tali esperimenti possono assumere la forma di analisi tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 20 del presente regolamento. ***I gruppi di interesse multipartecipativi sono coinvolti nell'elaborazione degli atti di esecuzione riguardanti tali esperimenti temporanei.***

Or. en

Emendamento 555
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali esperimenti possono assumere la forma di analisi tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 ***e*** 20 del presente regolamento.	Tali esperimenti possono assumere la forma di analisi tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8***, 9,*** 20***, 26, 27 e da 47 a 53*** del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 556
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali esperimenti possono assumere la forma di analisi tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 ***e*** 20 del presente regolamento.	Tali esperimenti possono assumere la forma di analisi tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8***,*** 20***, 26, 27 e da 47 a 54*** del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli esperimenti temporanei si sono rivelati uno strumento utile nella ricerca di alternative migliori ai requisiti normativi, che verosimilmente assumerà un'importanza crescente alla luce delle sfide poste dalla crisi climatica e dalla crisi della biodiversità. É pertanto opportuno definire in modo ampio la possibilità di condurre un esperimento temporaneo ed estendere inoltre tale opportunità alle varietà da conservazione e al materiale eterogeneo, nonché al regime di registrazione delle varietà (come avviene al momento nell'ambito di

diverse direttive dell'UE attualmente in vigore).

Emendamento 557
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il materiale riproduttivo vegetale può essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione.	Il materiale riproduttivo vegetale può essere importato da paesi terzi ***negli imballaggi definitivi*** soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione. ***Tale importazione non è consentita, né è riconosciuta alcuna equivalenza a norma del paragrafo 2 per i miscugli per la preservazione quali quelli di cui all'articolo 22 e per il materiale riproduttivo vegetale quale quello soggetto alle deroghe di cui agli articoli da 26 a 30.***

Or. en

Motivazione

Accanto alla piccola modifica che interessa il primo comma, si propone inoltre di mantenere la proposta della Commissione riguardo al secondo comma (come evidenziato nel presente emendamento).

Emendamento 558
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il materiale riproduttivo vegetale può essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che	Il materiale riproduttivo vegetale può essere importato da paesi terzi ***nel suo imballaggio definitivo*** soltanto se è

esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione.	accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione.

Or. en

Emendamento 559
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia tale importazione non è consentita né è riconosciuta alcuna equivalenza a norma del paragrafo 2 per i miscugli per la preservazione quali quelli di cui all'articolo 22 e per il materiale riproduttivo vegetale quale quello soggetto alle deroghe di cui agli articoli da 26 a 30.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Dal momento che l'obiettivo della proposta è quello di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità fitogenetica e dell'agrobiodiversità (articolo 2), è ragionevole consentire l'importazione di materiale riproduttivo vegetale che contribuisca a tale agrobiodiversità da altri paesi, in particolare dai paesi EFTA e dal Regno Unito. L'importazione sarà possibile soltanto se le disposizioni legislative del paese di origine saranno considerate equivalenti a quelle dell'UE, a seguito di un controllo approfondito di tale legislazione. Non sussiste pertanto alcun rischio di importare nell'UE materiale riproduttivo vegetale al di sotto degli standard.

Emendamento 560
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia tale importazione non è consentita né è riconosciuta alcuna equivalenza a norma del paragrafo 2 per i miscugli per la preservazione quali quelli di cui all'articolo 22 e per il materiale riproduttivo vegetale quale quello soggetto alle deroghe di cui agli articoli da 26 a 30.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il processo di equivalenza per i regimi derogatori (materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà da conservazione, di materiale eterogeneo, commercializzato ad utilizzatori finali, commercializzato a e tra banche, organizzazioni e reti genetiche e scambiato tra agricoltori) dovrebbe essere consentito. È ragionevole autorizzare l'importazione di materiale riproduttivo vegetale che contribuisce all'agrobiodiversità da altri paesi, in particolare dai paesi EFTA e dal Regno Unito. L'importazione sarà possibile soltanto se le disposizioni legislative del paese di origine saranno considerate equivalenti a quelle dell'UE, a seguito di un controllo approfondito di tale legislazione.

Emendamento 561
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia tale importazione non è consentita né è riconosciuta alcuna equivalenza a norma del paragrafo 2 per i miscugli per la preservazione quali quelli di cui all'articolo 22 e per il materiale riproduttivo vegetale quale quello soggetto alle deroghe di cui agli articoli da 26 a 30.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 562
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il nome ***della persona*** che importa il materiale riproduttivo vegetale.	g) il nome ***dell'utilizzatore finale, dell'agricoltore o dell'operatore professionale*** che importa il materiale riproduttivo vegetale.

Or. en

Emendamento 563
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il nome ***della persona*** che importa il materiale riproduttivo vegetale.	g) il nome ***dell'utilizzatore finale, dell'agricoltore o dell'operatore professionale*** che importa il materiale riproduttivo vegetale.

Or. en

Emendamento 564
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 41 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale:	Gli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale***, escluse le categorie di cui all'articolo 5, lettere da a) a h)***:

Or. en

Motivazione

Le norme proposte potrebbero costringere la maggior parte dei piccoli produttori locali di

sementi, specializzati nella fornitura di varietà agli agricoltori e ai giardinieri, a cessare l'attività. Inoltre, renderanno di fatto impossibile ai piccoli agricoltori produrre le proprie sementi.

Emendamento 565
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 41 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale:	Gli operatori professionali***, fatta eccezione per le microimprese,*** che producono materiale riproduttivo vegetale ***con l'obiettivo dello sfruttamento a fini commerciali***:

Or. en

Motivazione

Le microimprese dovrebbero essere esenti da questi nuovi obblighi imposti agli operatori professionali. L'obbligo di identificare e monitorare i processi di produzione e commercializzazione rappresenta un onere amministrativo significativo, che scoraggerà molti degli operatori di minori dimensioni. Le microimprese hanno inoltre catene del valore più corte e pertanto i rischi per l'identità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale sono ridotti. Resta invariato l'obbligo che incombe agli operatori professionali di identificare e monitorare i punti critici della produzione di piante e sementi per motivi fitosanitari ai sensi del regolamento (UE) 2016/2013.

Emendamento 566
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 41 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale:	Gli operatori professionali ***che non sono microimprese e*** che producono materiale riproduttivo vegetale ***con l'obiettivo dello sfruttamento a fini commerciali***:

Or. en

Motivazione

Farmers who produce PRM, either for their own use or for small or large seed companies, fall under the proposed definition of professional operators under Article 3. Articles 41 and 42 introduce substantial new obligations for professional operators, which in practice will deter small farmers from producing their own seeds or other PRM. In line with the principle of proportionality, small farmers – those who falls under the definition of a micro-enterprise under EU law (fewer than 10 employees and an annual turnover below €2 million) – should be exempt from the obligations under Article 41, especially the obligations on monitoring, reporting, and lots under (d)-(f).There is already an obligation for (all) professional operators to identify and monitor the critical points of plant and seed production for plant health under regulation 2016/2013 – this remains unchanged.

Emendamento 567
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 41 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale:	Gli operatori professionali ***quali definiti all'articolo 3, punto 2, del presente regolamento,*** che producono materiale riproduttivo vegetale ***ai fini della sua commercializzazione***:

Or. en

Emendamento 568
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono iscritti nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 in combinato disposto con il suo articolo 66;	***soppresso***

Or. ro

Motivazione

In taluni Stati membri, gli unici operatori registrati presso le autorità sono quelli autorizzati a rilasciare passaporti delle piante sulla base del regolamento (UE) 2016/2031. Gli operatori che lavorano con specie vegetali per le quali non è necessario il passaporto (ad esempio, le colture cerealicole) e gli operatori che vendono direttamente soltanto ai giardinieri non sono registrati. La soppressione della lettera b) ovvierebbe alla necessità di aggiunte sostanziali al registro fitosanitario, poiché queste genererebbero notevoli oneri burocratici a carico delle autorità e un ulteriore onere per gli operatori.

Emendamento 569
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), non si applicano alle microimprese.

Or. en

Emendamento 570
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori professionali garantiscono che il materiale riproduttivo vegetale sia tracciabile in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.	1. Gli operatori professionali garantiscono che il materiale riproduttivo vegetale***, tranne le categorie di cui all'articolo 5, lettere da a) a h),*** sia tracciabile in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.

Or. en

Motivazione

Le norme proposte potrebbero costringere la maggior parte dei piccoli produttori locali di sementi, specializzati nella fornitura di varietà agli agricoltori e ai giardinieri, a cessare l'attività. Inoltre, renderanno di fatto impossibile ai piccoli agricoltori produrre le proprie

sementi.

I produttori di sementi e gli agricoltori lo faranno spontaneamente per fornire sementi di alta qualità, ma la formalizzazione di questo processo attraverso la regolamentazione e la conservazione dei dati è assolutamente inutile e rappresenta un onere amministrativo che imporrà a molti piccoli operatori di chiudere la loro attività.

Emendamento 571
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori professionali garantiscono che il materiale riproduttivo vegetale sia tracciabile in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.	1. Gli operatori professionali***, fatta eccezione per le microimprese,*** garantiscono che il materiale riproduttivo vegetale sia tracciabile in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.

Or. en

Motivazione

In linea con il principio di proporzionalità, è opportuno che le microimprese siano esenti da tali nuovi obblighi a carico degli operatori professionali, che rappresentano un onere amministrativo molto rilevante.

Emendamento 572
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli operatori professionali conservano i dati relativi al materiale riproduttivo vegetale, agli operatori professionali e alle persone di cui al paragrafo 2 per tre anni dopo che tale materiale è stato rispettivamente fornito ad	3. Gli operatori professionali***, fatta eccezione per le microimprese,*** conservano i dati relativi al materiale riproduttivo vegetale, agli operatori professionali e alle persone di cui al paragrafo 2 per tre anni dopo che tale materiale è stato

essi o da essi.	rispettivamente fornito ad essi o da essi.

Or. en

Motivazione

In linea con il principio di proporzionalità, le microimprese dovrebbero essere esenti da questi nuovi obblighi a carico degli operatori professionali, che rappresentano un onere amministrativo molto rilevante.

Emendamento 573
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le microimprese sono esenti dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

Or. ro

Emendamento 574
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Paragrafo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le microimprese sono esenti dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.

Or. en

Motivazione

In linea con il principio di proporzionalità, i piccoli agricoltori (definiti come coloro che rientrano nella definizione di microimpresa) dovrebbero essere esenti dagli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 41, che impongono un livello di conservazione dei dati che è sproporzionato rispetto alle dimensioni delle loro attività con il materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 575
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 43	***soppresso***
Notifica annuale della produzione e certificazione previste di sementi e materiali pre-base, di base e certificati	
Ogni anno gli operatori professionali comunicano alle autorità competenti:	
a) la loro intenzione di produrre materiale pre-base, di base e certificato o sementi pre-base, di base e certificate, almeno un mese prima dell'inizio di tale produzione; e	
b) la produzione di materiale pre-base, di base e certificato, iniziata in anni precedenti e proseguita nell'anno in questione.	
Tale notifica indica le specie, le varietà e le categorie di piante interessate e l'ubicazione esatta della produzione.	

Or. en

Motivazione

Le relazioni di cui all'articolo 77.

Emendamento 576
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 43	***soppresso***
Notifica annuale della produzione e	

certificazione previste di sementi e materiali pre-base, di base e certificati	
Ogni anno gli operatori professionali comunicano alle autorità competenti:	
a) la loro intenzione di produrre materiale pre-base, di base e certificato o sementi pre-base, di base e certificate, almeno un mese prima dell'inizio di tale produzione; e	
b) la produzione di materiale pre-base, di base e certificato, iniziata in anni precedenti e proseguita nell'anno in questione.	
Tale notifica indica le specie, le varietà e le categorie di piante interessate e l'ubicazione esatta della produzione.	

Or. en

Motivazione

Le decisioni riguardanti la produzione di sementi possono variare in base a fattori esterni. Inoltre, gli obblighi di notifica sono già specificati all'articolo 77.

Emendamento 577
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la loro intenzione di produrre materiale pre-base, di base e certificato o sementi pre-base, di base e certificate, ***almeno un mese*** prima dell'inizio di tale produzione; e	a) la loro intenzione di produrre materiale pre-base, di base e certificato o sementi pre-base, di base e certificate, prima dell'inizio di tale produzione; e

Or. ro

Motivazione

Il presente emendamento conferisce maggiore flessibilità al testo.

Emendamento 578
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro istituisce e pubblica, in formato elettronico, e tiene aggiornato un registro nazionale unico delle varietà ("registro nazionale delle varietà") contenente:	1. Ciascuno Stato membro istituisce e pubblica, in formato elettronico, e tiene aggiornato ***permanentemente*** un registro nazionale unico delle varietà ("registro nazionale delle varietà") contenente:

Or. ro

Emendamento 579
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il registro dell'Unione delle varietà comprende le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà e notificate a norma dell'articolo 44.	Il registro dell'Unione delle varietà comprende le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà e notificate a norma dell'articolo 44 ***ed è aggiornato mensilmente***.

Or. en

Motivazione

Attualmente i cataloghi dell'Unione relativi alle varietà delle specie di colture agricole e delle specie di ortaggi sono aggiornati lentamente e in modo irregolare dalla Commissione. Ciò fa sì che i produttori abbiano enormi difficoltà a ottenere informazioni precise riguardo alle nuove varietà che sono state registrate in altri Stati membri e alle varietà che sono state rimosse dai registri nazionali. Alla luce della disposizione che prevede che gli Stati membri notifichino immediatamente gli aggiornamenti ai loro registri nazionali, è opportuno che la Commissione sia obbligata a riportare detti aggiornamenti su base mensile nel registro dell'Unione delle varietà.

Emendamento 580

Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 75 al fine di modificare l'allegato VII, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e sulla base dell'esperienza acquisita, che indichi la necessità per le autorità competenti o gli operatori professionali di ottenere informazioni più precise sulle varietà iscritte.	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 75 al fine di modificare l'allegato VII ***unicamente allo scopo di aggiungere ulteriori elementi che devono essere inclusi nei registri delle varietà***, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e sulla base dell'esperienza acquisita, che indichi la necessità per le autorità competenti o gli operatori professionali di ottenere informazioni più precise sulle varietà iscritte.

Or. en

Motivazione

L'allegato in questione contiene informazioni di estrema importanza e la Commissione non dovrebbe avere il diritto di cancellarle o di ridurle. É opportuno che la Commissione disponga del potere delegato di aggiungere informazioni utili sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica.

Emendamento 581
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 75 al fine di modificare l'allegato VII, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e sulla base dell'esperienza acquisita, che indichi la necessità per le autorità competenti o gli operatori professionali di ottenere	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 75 al fine di modificare l'allegato VII ***unicamente allo scopo di aggiungere ulteriori elementi che devono essere inclusi nei registri delle varietà***, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e sulla base

informazioni più precise sulle varietà iscritte.	dell'esperienza acquisita, che indichi la necessità per le autorità competenti o gli operatori professionali di ottenere informazioni più precise sulle varietà iscritte.

Or. en

Motivazione

L'allegato VII contiene riferimenti a informazioni di grande rilievo che la Commissione dovrebbe soltanto valorizzare, non cancellare, né ridurre. Una delega di potere è accettabile soltanto se conferita per aggiungere informazioni utili da fornire nei registri delle varietà, alla luce dei potenziali sviluppi a livello scientifico e tecnologico.

Emendamento 582
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e che soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52; oppure	i) una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e che soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52 ***per le specie elencate all'allegato I, parte A, con più di 50 varietà nel registro nazionale delle varietà***; oppure

Or. en

Motivazione

Il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile contribuisce principalmente alla sostenibilità delle colture agricole da campo. Per le specie che hanno soltanto poche varietà (come nel caso di molti prodotti ortofrutticoli) i requisiti di sostenibilità sono troppo costosi e possono divenire un ostacolo all'introduzione di nuove varietà sul mercato. É pertanto aggiunto il riferimento a un numero minimo di varietà.

Emendamento 583
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e che soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52; oppure	i) una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e che***, nel caso delle specie elencate all'allegato I, parti A, D ed E,*** soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52; oppure

Or. en

Emendamento 584
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e che soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione ***sostenibile*** di cui all'articolo 52; oppure	i) una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e che***, nel caso delle colture agricole diverse dagli ortaggi, come elencate all'allegato IV, parte A,*** soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione di cui all'articolo 52; oppure

Or. en

Motivazione

Attualmente il valore agronomico e di utilizzazione si applica soltanto ai seminativi. La sua applicazione all'incredibile diversità di ortaggi al momento coltivati nell'UE andrebbe ben oltre le capacità di controllo attualmente esistenti. Per gli alberi da frutto, il tempo necessario (circa 5 anni) sarebbe inaccettabile per molti operatori. Sia per gli ortaggi che per gli alberi da frutto, tale obbligo creerebbe ostacoli tali da scoraggiare gli operatori più piccoli e diminuire la diversità delle varietà registrate.

Emendamento 585
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1– comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) una descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 53, se si tratta di varietà da conservazione;	ii) una descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 53, se si tratta di varietà da conservazione ***o di varietà di frutta***;

Or. en

Emendamento 586
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1– comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) una descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 53, se si tratta di varietà da conservazione;	ii) una descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 53, se si tratta di varietà da conservazione ***o di varietà di frutta***;

Or. en

Motivazione

La descrizione ufficialmente riconosciuta è applicabile anche a determinate varietà di frutta.

Emendamento 587
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a	f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a

condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;	condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego; ***se è già stato presentato un piano che stabilisce tali condizioni di coltivazione, esso si applica anche alle registrazioni di varietà successive con caratteristiche simili;***

Or. en

Emendamento 588
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette ***a*** condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;	f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette ***alla presentazione di un piano riguardante le*** condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego; ***se è già stato presentato un piano per le condizioni di coltivazione, la domanda di registrazione di varietà successive con caratteristiche simili si atterrà allo stesso piano;***

Or. en

Motivazione

Per evitare lo sviluppo della resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti, è possibile far fronte al problema tramite gli accordi di gestione attuati dagli operatori. Condizioni di coltivazione arbitrarie imposte da uno Stato membro possono comportare un uso improprio della disposizione e approcci diversi nello Stato membro per le stesse varietà.

Emendamento 589
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;	f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego; ***se è già stato presentato un piano che stabilisce tali condizioni di coltivazione, esso si applica anche alle registrazioni successive di varietà con caratteristiche simili;***

Or. fr

Emendamento 590
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo	f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo

vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;	vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione ***di tutti gli Stati membri in cui la varietà sarà commercializzata***, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego***. Tali condizioni saranno soggette a un processo di consultazione pubblica da parte dell'autorità competente prima della loro adozione***;

Or. en

Motivazione

La proposta prevede che un solo Stato membro, ossia quello che esamina la domanda di registrazione della varietà, definisca le condizioni di coltivazione per tutta l'UE. Si tratta di un aspetto problematico, date le differenze nei sistemi agricoli di tutta l'Unione. Inoltre, ciò condurrà al "forum-shopping", per cui gli sviluppatori di varietà resistenti agli erbicidi sceglieranno l'autorità nazionale competente che notoriamente adotta le condizioni meno rigorose.

Emendamento 591
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti ***responsabili della registrazione***, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;	f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti ***di tutti gli Stati membri in cui la varietà sarà commercializzata***, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego***. L'autorità competente procederà a una consultazione pubblica per individuare le condizioni di massima***

efficacia;

Or. en

Motivazione

La proposta prevede che un solo Stato membro, ossia quello che esamina la domanda di registrazione della varietà, definisca le condizioni di coltivazione per tutta l'UE. Si tratta di un aspetto problematico, date le differenze nei sistemi agricoli di tutta l'Unione.

Emendamento 592
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 ***o, qualora non siano state adottate, come adottate*** dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;	f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 dalle autorità competenti responsabili della registrazione ***e, nel caso in cui le varietà debbano essere coltivate in un altro Stato membro, adottate dalla rispettiva autorità competente***, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;

Or. en

Emendamento 593
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono	g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono

comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori.	comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori. ***Se è già stato presentato un piano che stabilisce tali condizioni di coltivazione, esso si applica anche alle registrazioni successive di varietà con caratteristiche simili;***

Or. fr

Emendamento 594
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori.	g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate ***da tutti gli Stati membri in cui la varietà sarà commercializzata***, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori. ***Tali condizioni***

	saranno soggette a un processo di consultazione pubblica da parte dell'autorità competente prima della loro adozione.

Or. en

Motivazione

La proposta prevede che un solo Stato membro, ossia quello che esamina la domanda di registrazione della varietà, definisca le condizioni di coltivazione per tutta l'UE. Si tratta di un aspetto problematico, date le differenze nei sistemi agricoli di tutta l'Unione. Inoltre, ciò condurrà al "forum-shopping", per cui gli sviluppatori di varietà resistenti agli erbicidi sceglieranno l'autorità nazionale competente che notoriamente adotta le condizioni meno rigorose.

Emendamento 595
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori.	g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori***; se è già stato presentato un piano che stabilisce tali condizioni di coltivazione, esso si applica anche alle registrazioni di varietà successive con caratteristiche simili***.

Or. en

Emendamento 596
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti ***responsabili della loro registrazione***, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori.	g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti ***di tutti gli Stati membri in cui la varietà sarà commercializzata***, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori. ***L'autorità competente procederà a una consultazione pubblica per individuare le condizioni di massima efficacia.***

Or. en

Motivazione

The proposal foresees that only one Member State – the one which processes the application for variety registration – defines the cultivation conditions for the whole of the EU. This is problematic, given the differences in the farming systems across the Union. The amendment provides that the cultivation conditions are defined at the national level, by every Member States where the variety will be marketed. To ensure the conditions are the most effective for the national circumstances, the competent authority should be obliged to carry out a public consultation before it adopts the conditions.

Emendamento 597
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 ***o, qualora non siano state adottate, come adottate*** dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori.	g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione ***e, nel caso in cui le varietà debbano essere coltivate in un altro Stato membro, adottate dalla rispettiva autorità competente***, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori.

Or. en

Emendamento 598
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) ogni Stato membro, su sua richiesta, esaminata conformemente alla procedura di cui all'articolo 76, può essere autorizzato a vietare l'impiego della varietà in tutto o in parte del suo territorio o a prescrivere le condizioni adeguate di coltivazione della varietà costituita da un OGM, da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] o da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT], qualora sia

	appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie oppure qualora sussistano altre valide ragioni per ritenere che la varietà nel suo territorio presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente;

Or. en

Motivazione

Tali disposizioni prevedono che gli Stati membri siano autorizzati a vietare le varietà costituite da OGM o da specifiche piante NGT o a stabilire condizioni particolari per la loro coltivazione.

Emendamento 599
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici in merito a:	La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici ***per l'esecuzione degli esami per quanto attiene alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione*** in merito a:

Or. en

Emendamento 600
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 al fine di integrare il presente regolamento specificando le condizioni minime di coltivazione che le autorità	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 al fine di integrare il presente regolamento specificando ***la definizione di caratteristiche particolari che possono***

competenti devono adottare a norma del paragrafo 1, lettere f) e g), in merito a:

comportare effetti agronomici indesiderati ai sensi del paragrafo 1, lettera g), e le condizioni minime di coltivazione che le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 1, lettere f) e g), in merito a:

Or. en

Emendamento 601
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini della registrazione di una varietà nel proprio registro nazionale delle varietà, un'autorità competente ***accetta, senza ulteriori esami,*** una descrizione ufficiale o un esame ufficiale dei requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), prodotto da un'autorità competente di un altro Stato membro.	4. Ai fini della registrazione di una varietà nel proprio registro nazionale delle varietà, un'autorità competente ***può avvalersi di*** una descrizione ufficiale o ***di*** un esame ufficiale dei requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), prodotto da un'autorità competente di un altro Stato membro***, se tra le due autorità competenti esistono misure di riconoscimento equivalenti***.

Or. en

Emendamento 602
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini della registrazione di una varietà nel proprio registro nazionale delle varietà, un'autorità competente ***accetta***, senza ulteriori esami, una descrizione ufficiale o un esame ufficiale dei requisiti	4. Ai fini della registrazione di una varietà nel proprio registro nazionale delle varietà, un'autorità competente ***può accettare***, senza ulteriori esami, una descrizione ufficiale***, una descrizione***

relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), prodotto da un'autorità competente di un altro Stato membro.	***ufficialmente riconosciuta*** o un esame ufficiale dei requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), prodotto da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

Date le differenze tra Stati membri in termini di condizioni pedoclimatiche e sistemi agricoli, dovrebbe restare a discrezione di un'autorità competente se accettare, senza ulteriori esami, la descrizione e i risultati concernenti il valore agronomico e di utilizzazione provenienti da un altro Stato membro. A titolo esemplificativo, una descrizione e i risultati del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile acquisiti dall'autorità in Finlandia possono essere di scarsa utilità per gli agricoltori in Grecia. Pertanto, vi sono circostanze in cui è opportuno e pertinente che l'autorità competente effettui il proprio esame.

Emendamento 603
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 48	***soppresso***
Distinzione	
1. Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata conformemente all'articolo 58.	
2. L'esistenza di un'altra varietà di cui al paragrafo 1 si considera comunemente nota se sono soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:	
a) la varietà è iscritta in un registro	

nazionale delle varietà;

b) nell'Unione è stata presentata una domanda di registrazione della varietà o una domanda di concessione di una privativa per ritrovati vegetali in relazione a tale varietà; oppure

c) una descrizione ufficiale di tale varietà esiste nell'Unione, è comunemente nota in tutto il mondo o l'esame tecnico è stato effettuato a norma dell'articolo 59.

3. In caso di applicazione del paragrafo 2, lettera c), la persona o le persone competenti per gli esami tecnici mettono a disposizione delle autorità competenti la descrizione ufficiale della varietà da esse esaminata.

Or. en

Motivazione

Deve essere in linea con il regolamento (CE) n. 2100/94.

Emendamento 604
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata conformemente all'articolo 58.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 605
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà;	a) la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà***, nel catalogo commerciale di un operatore professionale che vende materiale riproduttivo vegetale agli utilizzatori finali o nella documentazione resa pubblica o fornita all'autorità competente da persone fisiche o giuridiche, in particolare agricoltori o soggetti coinvolti nella conservazione e nell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità***;

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede garanzie efficaci contro l'appropriazione indebita di varietà che non sono presenti sul mercato formale delle sementi, ma che circolano all'interno delle reti di conservazione delle sementi o tra gli agricoltori nei sistemi informali delle sementi, proprio come quelle conservate dalle banche genetiche. Il criterio principale per valutare se una varietà è comunemente nota non può essere il fatto che sia stata effettivamente commercializzata in passato, ma sarebbe opportuno prevedere anche ulteriori ricerche sulla sua esistenza e circolazione nell'ambito delle reti informali delle sementi.

Emendamento 606
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà;	a) la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà***, nel catalogo commerciale di un operatore professionale che vende materiale riproduttivo vegetale agli utilizzatori finali o nella documentazione resa pubblica o fornita all'autorità competente da persone fisiche o giuridiche coinvolte nella conservazione dinamica, nell'arricchimento e nell'uso sostenibile della diversità fitogenetica***;

Or. en

Emendamento 607
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una descrizione ufficiale di tale varietà esiste nell'Unione, è comunemente nota ***in tutto il mondo*** o l'esame tecnico è stato effettuato a norma dell'articolo 59.	c) una descrizione ufficiale di tale varietà esiste nell'Unione, è comunemente ***o pubblicamente*** nota o l'esame tecnico è stato effettuato a norma dell'articolo 59.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede garanzie efficaci contro l'appropriazione indebita di varietà che non sono presenti sul mercato formale delle sementi, ma che circolano all'interno delle reti di conservazione delle sementi o tra gli agricoltori nei sistemi informali delle sementi, proprio come quelle conservate dalle banche genetiche. Il criterio principale per valutare se una varietà è comunemente nota non può essere il fatto che sia stata effettivamente commercializzata in passato, ma sarebbe opportuno prevedere anche ulteriori ricerche sulla sua esistenza e circolazione nell'ambito delle reti informali delle sementi.

Emendamento 608
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 52 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Valore agronomico e di utilizzazione ***sostenibile***	Valore agronomico e di utilizzazione

Or. en

Motivazione

È positivo che i criteri della prova relativa al valore agronomico e di utilizzazione siano armonizzati a livello dell'Unione e che includano aspetti riguardanti il clima e la dipendenza dai fattori di produzione. Tuttavia, la sostenibilità non può ridursi a singoli aspetti. L'intero sistema di coltivazione e le piante devono essere valutati nell'ambito delle loro relazioni con l'ambiente. Ciò inoltre spiana la strada al cosiddetto "greenwashing": le aziende, a norma dell'articolo 17, potranno dichiarare sull'etichetta delle sementi che la varietà è sostenibile o contribuisce alla coltivazione sostenibile, anche se è resistente agli erbicidi o ha altri effetti negativi sull'ambiente.

Emendamento 609
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà è considerato soddisfacente se, rispetto ad altre varietà della stessa specie iscritte nel registro nazionale delle varietà del rispettivo Stato membro, le sue caratteristiche, considerate nel loro insieme, offrono un netto miglioramento per la coltivazione e le utilizzazioni sostenibili che possono essere fatte delle colture, di altre piante o dei prodotti da esse derivati.	Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà ***appartenente a una specie elencata all'allegato I, parti A, D ed E,*** è considerato soddisfacente se, rispetto ad altre varietà della stessa specie iscritte nel registro nazionale delle varietà del rispettivo Stato membro, le sue caratteristiche, considerate nel loro insieme, ***nonché il ciclo di vita della varietà, compreso il sistema di produzione in cui sarà coltivata,*** offrono un netto miglioramento per la coltivazione e le utilizzazioni sostenibili che possono essere fatte delle colture, di altre piante o dei prodotti da esse derivati***, in considerazione degli usi previsti e della zona di coltivazione***.

Or. en

Motivazione

Il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile continuerà a essere obbligatorio per le attuali specie interessate dal valore agronomico e di utilizzazione.

Emendamento 610
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), il valore agronomico e di utilizzazione ***sostenibile*** di una varietà è considerato soddisfacente se, rispetto ad altre varietà della stessa specie iscritte nel registro nazionale delle varietà del rispettivo Stato membro, le sue caratteristiche, considerate nel loro insieme, offrono un netto miglioramento per la coltivazione e le utilizzazioni sostenibili che possono essere fatte delle colture, di altre piante o dei prodotti da esse derivati.	Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), il valore agronomico e di utilizzazione di una varietà è considerato soddisfacente se, rispetto ad altre varietà della stessa specie iscritte nel registro nazionale delle varietà del rispettivo Stato membro, le sue caratteristiche, considerate nel loro insieme, ***nonché il ciclo di vita della varietà, compreso il sistema di produzione in cui sarà coltivata,*** offrono un netto miglioramento per la coltivazione e le utilizzazioni sostenibili che possono essere fatte delle colture, di altre piante o dei prodotti da esse derivati.

Or. en

Emendamento 611
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione;	f) caratteristiche che migliorano la sostenibilità ***della coltivazione, della raccolta,*** dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione;

Or. fr

Emendamento 612
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione ***e*** della distribuzione***;***	f) caratteristiche che migliorano la sostenibilità ***della coltivazione, della raccolta,*** dell'immagazzinamento, della trasformazione***,*** della distribuzione ***e dell'utilizzo.***

Or. en

Motivazione

Considerazione di potenziali criteri di sostenibilità legati alla coltivazione o alla raccolta (lavoro più semplice per l'agricoltore, minor uso di macchinari agricoli e pertanto minore inquinamento).

Emendamento 613
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) ***qualità o*** caratteristiche nutrizionali.	g) caratteristiche ***qualitative, tecnologiche o*** nutrizionali.

Or. en

Emendamento 614
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) capacità di rafforzare la sostenibilità economica e sociale di un determinato territorio, incidendo positivamente sulla conservazione e sulla tutela del paesaggio tradizionale.

Or. en

Motivazione

Un impatto economico e sociale specifico e misurabile dovrebbe essere più facile da dimostrare, accanto alla gestione e alla tutela del paesaggio tradizionale.

Emendamento 615
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) nel caso di varietà ortofrutticole, caratteristiche che ne aumentano il consumo.

Or. en

Emendamento 616
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono collaborare con altri Stati membri che presentano condizioni agroecologiche simili. Tali Stati membri possono istituire strutture condivise per effettuare l'esame del valore agronomico e di utilizzazione ***sostenibile***.	2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono collaborare con altri Stati membri che presentano condizioni agroecologiche simili. Tali Stati membri possono istituire strutture condivise per effettuare l'esame del valore agronomico e di utilizzazione.

Or. en

Emendamento 617
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile è possibile per le specie elencate all'allegato I, parti B e C su base volontaria. Se l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile è stato effettuato da un'autorità ufficiale competente o sotto la guida e la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 61, ciò consente di inserire un'indicazione nell'area dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 5. Tale indicazione riguarda soltanto le caratteristiche che durante le prove d'esame hanno dimostrato di offrire un netto miglioramento rispetto ad altre varietà della stessa specie. Il sistema volontario consentirà alle autorità competenti di mettere a punto metodologie per valutare le caratteristiche elencate al paragrafo 1, lettere da a) a g).

Or. en

Motivazione

Tenuto conto degli elevati costi e al fine di garantire una transizione più agevole, l'esame per le specie di ortaggi e di piante da frutto è concepito come un esame su base volontaria, all'interno di una fase pilota. La Commissione dovrà valutare tale fase pilota e proporre per il futuro di rendere obbligatorio o meno il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, a seconda del risultato della valutazione.

Emendamento 618
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE, di una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] (OP: inserire il riferimento al regolamento NGT) o di una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) [.../...] (OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT), la varietà è accettata solo se sono state adottate tutte le opportune misure atte a evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.

Or. en

Motivazione

Recepimento dell'attuale formulazione dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

Emendamento 619
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per il materiale di moltiplicazione di ortaggi, frutta e viti, è opportuno che tali atti delegati prevedano requisiti minimi meno restrittivi, nonché metodologie e norme adeguate alle caratteristiche specifiche di detti settori, onde evitare di frenare la diversità e l'innovazione.

Or. en

Motivazione

L'estensione del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile ai suddetti settori potrebbe comportare un notevole aumento dei costi e un conseguente rallentamento dell'innovazione.

Emendamento 620
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della registrazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica quale definita all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) 2018/848, l'esame del valore agronomico e di utilizzazione ***sostenibile*** è effettuato in condizioni biologiche, conformemente a tale regolamento, in particolare all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), all'articolo 12 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento.	L'esame del valore agronomico e di utilizzazione è effettuato in condizioni biologiche, conformemente a tale regolamento, in particolare all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), all'articolo 12 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento.

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi della proposta è di "contribuire alla produzione agricola sostenibile, adattata alle condizioni climatiche attuali e future". Il modo più efficace per conseguire tale obiettivo è di stabilire che la sperimentazione delle varietà avvenga in condizioni biologiche. Ciò offre ai selezionatori un forte incentivo a sviluppare nuove varietà che non dipendano da fattori di produzione chimici e da fertilizzanti sintetici. Tuttavia, nel comma successivo è prevista una deroga per la coltivazione in condizioni a basso impiego di fattori di produzione, dal momento che la disponibilità di siti di prova in condizioni biologiche è limitata.

Emendamento 621
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario per il completamento di trattamenti di controllo con pesticidi e altri fattori di produzione esterni.	***Ai fini della registrazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica, come definite all'articolo 3, punto 19, del regolamento (UE) 2018/848, non sono previste deroghe rispetto all'obbligo di effettuare l'esame in condizioni biologiche. Per tutte le altre varietà,*** qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario per il completamento di trattamenti di controllo con pesticidi e altri fattori di produzione esterni. ***Ove del caso, gli Stati membri presentano ogni anno una relazione alla Commissione in cui illustrano i motivi alla base delle prove in condizioni non biologiche e l'attuazione di tali prove, nonché le misure previste per consentire questa transizione in futuro. Tali relazioni sono pubblicate annualmente dalla Commissione.***

Or. en

Emendamento 622
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario ***per il completamento di trattamenti di controllo*** con pesticidi e altri fattori di produzione	Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati ***nella fase di conversione o*** in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario ***in termini di trattamento*** con pesticidi e altri fattori di

esterni.

produzione esterni ***per il completamento delle prove***. ***Ove del caso, gli Stati membri devono presentare ogni anno una relazione alla Commissione sulle ragioni che hanno condotto a tali trattamenti e sugli impegni assunti per consentire questa transizione in futuro.***

Or. en

Emendamento 623
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Entro il quinto anno dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione valuta i risultati del sistema volontario di cui al paragrafo 3 e riassume i risultati di tale valutazione in una relazione, stabilendo se tale esame debba essere reso obbligatorio o meno per alcune o per tutte le specie elencate all'allegato I, parti B e C.

Or. en

Emendamento 624
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga agli articoli 48, 49, 50, 52, all'articolo 55, paragrafo 2, e agli articoli 56, 57 e da 59 a ***65***, una varietà da conservazione è iscritta in un registro nazionale delle varietà se soddisfa le condizioni seguenti:	1. In deroga agli articoli 48, 49, 50, 52, all'articolo 55, paragrafo 2, e agli articoli 56, 57 e da 59 a ***67***, una varietà da conservazione è iscritta in un registro nazionale delle varietà se soddisfa le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza è stata aggiunta una deroga all'articolo 67, che riguarda il processo decisionale sulla registrazione delle varietà caratterizzate da distinzione, omogeneità e stabilità.

Emendamento 625
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) possiede un'indicazione della sua regione di origine iniziale;	b) possiede un'indicazione della sua regione di origine iniziale ***o delle condizioni locali per le quali è stata selezionata***;

Or. en

Motivazione

È opportuno aggiungere nell'ambito dei requisiti le varietà selezionate ex novo per adattarsi alle condizioni locali.

Emendamento 626
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) possiede un'indicazione della sua regione di origine iniziale;	b) possiede un'indicazione della sua regione di origine iniziale***, se nota***;

Or. en

Emendamento 627
Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La registrazione è gratuita per il richiedente.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ribadisce, come previsto dalla deroga all'articolo 55, comma 2, che la registrazione delle varietà da conservazione è gratuita per il richiedente. Le varietà da conservazione sono generalmente registrate da singoli agricoltori, iniziative di conservazione, istituti pubblici/di ricerca o microimprese con risorse limitate e, per loro natura, sono destinate a un mercato specifico, il che significa che le opportunità commerciali di recuperare le spese di registrazione delle varietà sono limitate.

Emendamento 628
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La registrazione è gratuita per il richiedente.

Or. en

Emendamento 629
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la	L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1. ***Le***

conformità rispetto al paragrafo 1.	***decisioni che negano la registrazione di una varietà da conservazione nel registro nazionale delle varietà indicano i motivi che giustificano tale diniego. L'autorità competente comunica la decisione al richiedente.***

Or. en

Emendamento 630
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1.	L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1. ***L'autorità competente comunica la decisione al richiedente, indicando i motivi che giustificano l'eventuale diniego.***

Or. en

Emendamento 631
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le decisioni che negano la registrazione di una varietà da conservazione nel registro nazionale delle varietà indicano i motivi che giustificano tale diniego. L'autorità competente comunica la decisione al richiedente.

Or. en

Emendamento 632
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le decisioni possono essere oggetto di impugnazione conformemente alle norme amministrative dello Stato membro interessato. Qualsiasi impugnazione di una decisione ha effetto sospensivo sulla registrazione della varietà corrispondente.

Or. en

Motivazione

Sono state aggiunte disposizioni relative alla comunicazione e all'impugnazione di una decisione sulla registrazione, analogamente a quanto previsto all'articolo 67 per le varietà distinte, omogenee e stabili.

Emendamento 633
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è già iscritta nel registro dell'Unione delle varietà con una descrizione ufficiale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), ***o è stata cancellata dal registro dell'Unione delle varietà come varietà con una descrizione ufficiale negli ultimi due anni o entro due anni dalla scadenza del periodo concesso a norma dell'articolo 71, paragrafo 2***; oppure	a) è già iscritta nel registro dell'Unione delle varietà con una descrizione ufficiale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera a); oppure

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere la possibilità di registrare come varietà da conservazione le varietà precedentemente registrate in quanto distinte, omogenee e stabili non appena non risultano più registrate.

Emendamento 634
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La descrizione ufficialmente riconosciuta di cui al paragrafo 1, lettera a), si basa sui risultati di prove non ufficiali, sulle conoscenze acquisite in relazione all'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'uso o su altre informazioni, in particolare fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.	La descrizione ufficialmente riconosciuta di cui al paragrafo 1, lettera a), si basa sui risultati di prove non ufficiali, sulle conoscenze acquisite in relazione all'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'uso***, se applicabili e disponibili,*** o su altre informazioni, in particolare fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

In specie vegetali come viti e piante da frutto, l'esperienza pratica durante le fasi della coltivazione, della riproduzione e dell'utilizzo potrebbe non essere acquisibile agli stessi livelli di altre specie.

Emendamento 635
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare le caratteristiche e le informazioni che tale descrizione	***soppresso***

dovrebbe comprendere, se del caso, per specie specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 636
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare le caratteristiche e le informazioni che tale descrizione dovrebbe comprendere, se del caso, per specie specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Un atto di esecuzione relativo alla descrizione ufficialmente riconosciuta è un'inutile delega di potere alla Commissione. È nell'interesse degli operatori e delle autorità competenti garantire che tale descrizione sia significativa e precisa. Ulteriori requisiti sono sproporzionati e, data la natura tecnica, sussiste il rischio che siano imprecisi e blocchino la registrazione delle varietà da conservazione.

Emendamento 637
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 53 bis

Requisiti per la registrazione di un clone selezionato e di materiale riproduttivo vegetale policlonale nel registro nazionale

1. Il richiedente presenta all'autorità competente una domanda che indichi:

a) la specie e, se del caso, la varietà a cui appartiene il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale; la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44;

b) la denominazione proposta e suoi sinonimi;

c) se del caso, la descrizione del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

d) la persona competente per il mantenimento del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

e) il riferimento alla descrizione delle caratteristiche principali della varietà a cui appartiene il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale;

f) la descrizione delle caratteristiche principali del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

g) i miglioramenti genetici stimati per il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale in relazione alle prestazioni complessive della varietà in questione;

h) informazioni che indichino se il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale è già iscritto in un registro di un altro Stato membro.

2. Ai fini della registrazione, il clone selezionato deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) è selezionato all'interno della varietà a cui appartiene per taluni tratti fenotipici intravarietali specifici e il suo status

fitosanitario che conferiscono al clone selezionato prestazioni migliori, conformemente ai metodi accettati a livello internazionale[1 bis];

b) l'esattezza del clone selezionato rispetto all'identità della varietà è garantita mediante l'osservazione delle caratteristiche fenotipiche e, se del caso, mediante analisi molecolari conformemente a norme riconosciute a livello internazionale.

3. Ai fini della registrazione, il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) è selezionato nel contesto di un'unica analisi sul campo contenente un campione rappresentativo della diversità genetica complessiva della varietà secondo una progettazione sperimentale basata su metodi accettati a livello internazionale. Tale progettazione si basa sui metodi prescritti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino ed è composta da 7 a 20 genotipi distinti[1 ter];

b) l'esattezza del materiale riproduttivo vegetale policlonale rispetto all'identità della varietà è garantita mediante l'osservazione delle caratteristiche fenotipiche e, se del caso, mediante analisi molecolari conformemente a norme riconosciute a livello internazionale.

4. L'autorità competente decide in merito alla registrazione soltanto dopo aver concluso che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, applicabili al tipo di materiale, sono soddisfatte.

[1 bis] Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), risoluzione OIV-VITI 564A-2017.

[1 ter] Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), risoluzione OIV-VITI 564B-2019.

Or. en

Motivazione

Nel presente articolo sono trasferiti i requisiti contemplati all'allegato II, parte C, per la registrazione di cloni selezionati e materiale policlonale, con alcune specifiche aggiuntive. Tali requisiti dovrebbero essere introdotti nel testo principale, come avviene per i requisiti concernenti la registrazione delle varietà.

Emendamento 638
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Deve essere in linea con il regolamento (CE) n. 2100/94.

Emendamento 639
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
è identica o può essere confusa con una denominazione varietale:	è identica o può essere confusa con una denominazione varietale ***o nel catalogo commerciale di un operatore professionale o nella documentazione resa pubblica o fornita all'autorità competente da persone fisiche o giuridiche, tra cui agricoltori o soggetti coinvolti nella conservazione e nell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità***:

Or. en

Motivazione

Attualmente non esistono garanzie per tutelarsi dall'appropriazione indebita di denominazioni varietali utilizzate nella conservazione delle sementi e nelle reti informali delle sementi da parte di un selezionatore o di un soggetto che ha presentato domanda di registrazione della varietà. Le denominazioni esistenti non dovrebbero essere controllate soltanto rispetto alle varietà attualmente in commercio, ma anche rispetto alle sementi e al materiale riproduttivo vegetale conservati nelle banche genetiche, nelle reti di conservazione delle sementi o nei sistemi informali delle sementi.

Emendamento 640
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro dell'Unione delle varietà; oppure	i) con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà***,*** nel registro dell'Unione delle varietà***, nel catalogo commerciale di un operatore professionale o nella documentazione resa pubblica o fornita all'autorità competente da una persona fisica o giuridica coinvolta nella conservazione dinamica e nell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità***; oppure

Or. en

Emendamento 641
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) di un'altra varietà tradizionale o locale non registrata o dei prodotti da essa derivati;

Or. en

Emendamento 642
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
a meno che la varietà di cui ai punti i) o ii) non esista più e la sua denominazione non abbia acquisito un significato particolare;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Ciò costituisce un problema per le risorse genetiche o le varietà da conservazione rappresentate alla registrazione che potrebbero ritrovarsi ad avere la stessa denominazione di varietà di nuova registrazione nel frattempo protette.

Emendamento 643
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, dopo l'iscrizione di una varietà, l'autorità competente stabilisce che al momento della registrazione la denominazione della varietà non era ammissibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il richiedente presenta una domanda per una denominazione nuova. L'autorità competente decide in merito a tale domanda previa consultazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.	Se, dopo l'iscrizione di una varietà, l'autorità competente stabilisce che al momento della registrazione la denominazione della varietà non era ammissibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il richiedente presenta una domanda per una denominazione nuova. L'autorità competente decide in merito a tale domanda previa consultazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ***e dei pertinenti portatori di interessi***.

Or. en

Emendamento 644
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel determinare l'idoneità della denominazione varietale, le autorità competenti collaborano tra loro e si consultano reciprocamente all'interno di un gruppo di lavoro istituito a tal fine.

Or. en

Emendamento 645
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 al fine di integrare il presente regolamento fissando criteri specifici per quanto concerne le denominazioni varietali per quanto riguarda:	***soppresso***
a) il loro rapporto con i marchi di fabbrica;	
b) il loro rapporto rispetto a indicazioni geografiche o denominazioni d'origine di prodotti agricoli;	
c) il consenso scritto dei titolari di una privativa preesistente che elimini gli impedimenti all'ammissibilità di una denominazione;	
d) la determinazione dell'eventualità o meno che una denominazione sia fuorviante o crei confusione ai sensi del	

paragrafo 1, lettera f); e

e) l'uso di una denominazione sotto forma di un codice.

Or. en

Motivazione

È improbabile che un atto delegato relativo alla denominazione comporti una maggiore certezza giuridica, dal momento che i suoi obiettivi sono conseguibili attraverso un'azione nazionale coordinata.

Emendamento 646
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Deve essere in linea con il regolamento (CE) n. 2100/94.

Emendamento 647
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) una ***denominazione proposta***;	d) una ***designazione provvisoria***;

Or. en

Motivazione

L'espressione "una denominazione proposta" dovrebbe essere sostituita da "una designazione provvisoria" e dovrebbe essere aggiunto un ulteriore paragrafo in cui il richiedente propone una denominazione varietale che può accompagnare la domanda. Questo per evitare che la

domanda possa essere respinta qualora la denominazione proposta non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda, nel rispetto dell'articolo 50 (Condizioni cui devono soddisfare le domande) del regolamento (CE) n. 2100/94.

Emendamento 648
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) se la domanda riguarda varietà da conservazione, informazioni relative alla produzione di una descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà, una prova di tale descrizione e qualsiasi documento o pubblicazione a sostegno della stessa;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo 53 (Registrazione delle varietà da conservazione) prevede una deroga all'articolo 56 per le varietà da conservazione e stabilisce norme specifiche sul contenuto della domanda di registrazione di una varietà da conservazione, anche per quanto riguarda la descrizione ufficialmente riconosciuta e le prove a sostegno. Pertanto, il riferimento all'articolo 56 è incoerente e non necessario.

Emendamento 649
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l bis) nel caso di una domanda riguardante varietà tutelate da un brevetto già rilasciato o in attesa di brevetto, la prova che la varietà è tutelata da tale diritto, con tutte le relative informazioni;

Or. en

Emendamento 650
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
o) ***l'utilizzazione prevista o le condizioni di coltivazione della*** varietà***, se applicabili*** a norma dell'articolo 47, paragrafo ***2.***	o) ***nel caso in cui la*** varietà ***sia resistente agli erbicidi*** a norma dell'articolo 47, paragrafo ***1, lettera f), o presenti caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera g), l'indicazione di tale circostanza;***

Or. en

Motivazione

Non è opportuno che il richiedente, che ha un interesse commerciale a massimizzare le vendite della sua varietà e, nella maggior parte dei casi, dell'erbicida che offre in un pacchetto/imballaggio insieme alle sementi, fornisca una proposta delle condizioni di coltivazione all'autorità competente. Alla luce dell'impatto ambientale negativo di tali varietà, la responsabilità di definire queste condizioni deve spettare all'autorità competente.

Emendamento 651
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
o) l'utilizzazione prevista o le condizioni di coltivazione della varietà***, se applicabili a norma dell'articolo 47, paragrafo 2***.	o) ***nel caso in cui la varietà sia resistente agli erbicidi a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), o presenti caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera g), l'indicazione di tale circostanza, nonché*** l'utilizzazione

prevista o le condizioni di coltivazione della varietà;

Or. en

Emendamento 652
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
o) ***l'utilizzazione prevista o le condizioni di coltivazione della*** varietà***, se applicabili*** a norma dell'articolo 47, paragrafo ***2.***	o) ***nel caso in cui la*** varietà ***sia resistente agli erbicidi*** a norma dell'articolo 47, paragrafo ***1, lettera f), o presenti caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera g), l'indicazione di tale circostanza;***

Or. en

Motivazione

The proposal suggests that the applicant declares the intended use or conditions of cultivation for a variety that is either tolerant to herbicides or may lead to undesirable agronomic effects as part of its application for variety registration. However, this is not entirely clear as the reference to Article 47(2) in the context of (o) is meaningless, as Article 47 (2) is about an implementing act concerning specific requirements concerning the distinctness, uniformity and stability per genera and species. The responsibility to define the respective conditions must lie with the competent authority, and the authorities should be enabled to reject or, where applicable, withdraw the registration of the variety.

Emendamento 653
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	o bis) i metodi di selezione utilizzati per lo sviluppo della varietà, compresa, a

titolo esemplificativo, l'indicazione se la varietà è un ibrido F1;

Or. en

Motivazione

Ai fini di una maggiore trasparenza per gli utilizzatori, la registrazione di una nuova varietà dovrebbe fornire informazioni sui metodi di selezione utilizzati.

Emendamento 654
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	o bis) il richiedente propone una denominazione varietale che può accompagnare la domanda.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere aggiunto un ulteriore punto in cui il richiedente propone una denominazione varietale che può accompagnare la domanda. Questo per evitare che la domanda possa essere respinta qualora la denominazione proposta non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda, nel rispetto dell'articolo 50 (Condizioni cui devono soddisfare le domande) del regolamento (CE) n. 2100/94.

Emendamento 655
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	o bis) i metodi di selezione utilizzati per lo sviluppo della varietà;

Or. en

Motivazione

Per garantire il massimo livello di trasparenza agli utilizzatori della varietà, i richiedenti dovrebbero fornire informazioni sui metodi di selezione utilizzati. Occorre introdurre tale obbligo nella domanda di registrazione onde assicurare il rispetto dei requisiti figuranti all'allegato VII, per quanto riguarda le informazioni che i registri nazionali e dell'UE delle varietà devono contenere e rendere accessibili al pubblico.

Emendamento 656
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	o ter) l'esistenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale riguardanti la varietà, i suoi componenti, le sue caratteristiche e il processo di sviluppo, compreso, ove del caso, il numero dei pertinenti brevetti.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una maggiore trasparenza per gli utilizzatori, la registrazione di nuove varietà dovrebbe fornire informazioni sull'eventualità che una nuova varietà per finalità di selezione o agricole sia sottoposta a restrizioni d'uso riguardanti la varietà nel suo complesso o i suoi componenti.

Emendamento 657
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	o ter) l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale sulla varietà nel suo complesso o sui suoi componenti.

Or. en

Motivazione

Per garantire il massimo livello di trasparenza per gli utilizzatori della varietà, i richiedenti dovrebbero fornire informazioni sull'eventualità che una nuova varietà per finalità di selezione o agricole sia sottoposta a restrizioni d'uso riguardanti la varietà nel suo complesso o i suoi componenti. Occorre introdurre tale obbligo nella domanda di registrazione onde assicurare il rispetto dei requisiti figuranti all'allegato VII, per quanto riguarda le informazioni che i registri nazionali e dell'UE delle varietà devono contenere e rendere accessibili al pubblico.

Emendamento 658
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In caso di omissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere j), l), m), n), o), o bis) e o ter), l'autorità competente respinge o, se del caso, revoca la registrazione della varietà e applica un'ammenda.

Or. en

Motivazione

Le autorità dovrebbero avere la facoltà di respingere o, se del caso, revocare la registrazione della varietà e applicare un'ammenda, qualora l'azienda non fornisca una dichiarazione completa.

Emendamento 659
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La domanda di registrazione di una varietà in un registro nazionale delle varietà è accompagnata da un campione da utilizzare per l'esame di tale varietà.	2. La domanda di registrazione di una varietà in un registro nazionale delle varietà è accompagnata da un campione da utilizzare per l'esame di tale varietà.

L'autorità competente del rispettivo Stato membro fissa un termine per la presentazione del campione e ne specifica la qualità e il quantitativo.	L'autorità competente del rispettivo Stato membro fissa un termine per la presentazione del campione e ne specifica la qualità e il quantitativo. ***In caso di omissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere j), l), m), n), o), p) e q), l'autorità competente respinge o, se del caso, revoca la registrazione della varietà.***

Or. en

Motivazione

La responsabilità di stabilire le rispettive condizioni spetta all'autorità competente e le autorità devono avere la facoltà di respingere o, se del caso, revocare la registrazione della varietà.

Emendamento 660
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 58	***soppresso***
Data della domanda di registrazione	
La data di presentazione della domanda di registrazione è la data in cui la domanda, pienamente conforme ai requisiti di cui all'articolo 56, perviene all'autorità competente del rispettivo Stato membro.	
Le autorità competenti inviano immediatamente al richiedente una conferma dell'esito positivo della presentazione della domanda, comprese le informazioni sulla data della presentazione.	

Or. en

Motivazione

Deve essere in linea con il regolamento (CE) n. 2100/94.

Emendamento 661
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, l'esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, conformemente all'articolo 52, o parte di essa, può essere svolto dal richiedente se:	1. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2 ***e soltanto per i selezionatori nell'ambito del sistema volontario di cui all'articolo 52, paragrafo 2 bis (nuovo)***, l'esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, conformemente all'articolo 52, o parte di essa, può essere svolto dal richiedente se:

Or. en

Emendamento 662
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, ***l'***esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, conformemente all'articolo 52, o parte di essa, può ***essere*** svolto dal richiedente se:	1. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, ***con riferimento all'***esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, conformemente all'articolo 52, o parte di essa, ***l'autorità competente*** può ***concedere l'autorizzazione affinché l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile sia*** svolto dal richiedente se:

Or. en

Motivazione

La delega totale non è auspicabile e destabilizzerebbe le commissioni d'esame, che garantiscono la neutralità.

Emendamento 663
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, l'esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione ***sostenibile***, conformemente all'articolo 52, o parte di essa, può essere svolto dal richiedente se:	1. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, l'esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione, conformemente all'articolo 52, o parte di essa, può essere svolto dal richiedente se:

Or. en

Emendamento 664
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il paragrafo 1 non si applica nei casi in cui la varietà:
	a) contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato e sussiste prova del fatto che la coltivazione dell'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzata nell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;
	b) contiene o è costituita da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT] e sussiste la prova del fatto che tale pianta ha ottenuto

una dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 a norma dell'articolo 6 o 7 di tale regolamento o discende da una o più piante di tal genere;

c) contiene o è costituita da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT] ed è presente l'indicazione di tale circostanza; è resistente agli erbicidi a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), o presenta caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera g).

Or. en

Motivazione

Sebbene la sorveglianza ufficiale degli operatori professionali per la certificazione dei lotti di sementi sia accettabile, in quanto può contribuire a migliorare l'efficienza del sistema nel suo complesso, alleggerendo l'onere a carico delle autorità competenti, tale sorveglianza non dovrebbe essere consentita per l'esame del valore agronomico e di utilizzazione di varietà che contengono o sono costituite da OGM o NGT e di varietà che possono comportare effetti agronomici indesiderati.

Emendamento 665
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Non è concessa alcuna autorizzazione nei casi in cui una varietà sia una varietà geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE, una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] (OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT), una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3,

	punto 8), del regolamento (UE) [.../...] (OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT) o una varietà resistente agli erbicidi a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), o che presenta caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera g).

Or. en

Emendamento 666
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 che integrano i requisiti in materia di esame tecnico di cui all'articolo 59. Tali atti delegati possono riguardare:	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 che integrano i requisiti in materia di esame tecnico di cui all'articolo 59. Tali atti delegati possono riguardare ***le autorità competenti, il richiedente o un terzo contraente***:

Or. fr

Emendamento 667
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) qualifiche, formazione e attività del personale dell'autorità competente o del richiedente ai fini dell'esame tecnico di cui all'articolo 61;	a) qualifiche, formazione e attività del personale dell'autorità competente***, di terzi accreditati*** o del richiedente ai fini dell'esame tecnico di cui all'articolo 61;

Or. en

Emendamento 668
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel caso di varietà di materiale riproduttivo vegetale destinate esclusivamente alla produzione di materie prime agricole a fini industriali, determinati elementi dell'esame tecnico e le utilizzazioni previste di tali varietà, la cui divulgazione al pubblico può incidere sulla posizione concorrenziale del richiedente, sono trattati come riservati, qualora quest'ultimo lo richieda.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La trasparenza dovrebbe essere fondamentale per quanto riguarda le informazioni contenute nei registri delle varietà, con particolare riferimento alle informazioni concernenti i potenziali impieghi delle varietà destinate esclusivamente alla produzione di materie prime agricole a fini industriali.

Emendamento 669
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/625.	3. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/625. ***Le autorità competenti tengono in debito conto il rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora tale riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o dell'Unione per tutelare un***

legittimo interesse economico.

Or. en

Emendamento 670
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dopo l'esame formale della domanda di cui all'articolo 57 e prima dell'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà a norma dell'articolo 67, l'autorità competente consulta ***l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali in merito alla*** denominazione varietale proposta dal richiedente.	Dopo l'esame formale della domanda di cui all'articolo 57 e prima dell'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà a norma dell'articolo 67, l'autorità competente consulta ***i pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, nonché il comitato di cui all'articolo 76, paragrafo 1, sull'ammissibilità della*** denominazione varietale proposta dal richiedente ***alla luce dei requisiti di cui all'articolo 54***.

Or. en

Motivazione

L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali è un'agenzia che si occupa esclusivamente della protezione delle varietà vegetali. L'ipotesi di consultarlo in merito alle denominazioni varietali potrebbe essere un utile mossa aggiuntiva, ma non può sostituire la consultazione degli altri Stati membri e dei pertinenti portatori di interessi. Le problematiche concernenti la denominazione non emergono soltanto in relazione alle attuali varietà protette, ma interessano una serie più ampia di questioni legate al bene pubblico, come elencato all'articolo 54.

Emendamento 671
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali presenta all'autorità competente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione varietale proposta dal richiedente, conformemente all'articolo 54. Le autorità competenti informano il richiedente in merito ***a tale*** raccomandazione.	***L'autorità competente può inoltre consultare*** l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali***, che*** presenta all'autorità competente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione varietale proposta dal richiedente, conformemente all'articolo 54. Le autorità competenti informano il richiedente in merito ***alla*** raccomandazione.

Or. en

Emendamento 672
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali verifica, se necessario tramite un'ampia consultazione con i cittadini, i centri di risorse genetiche, le organizzazioni degli agricoltori, le comunità locali, le autorità nazionali e gli enti territoriali, che tale denominazione non sia già utilizzata per varietà già sviluppate, conservate o coltivate da agricoltori, comunità locali o selezionatori che commercializzano i loro prodotti con questa denominazione senza averla mai registrata.

Or. en

Motivazione

Rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione sulla diversità biologica e dal trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Emendamento 673
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) constata che i requisiti corrispondenti di cui all'articolo 47, paragrafo 1 non sono soddisfatti; oppure	a) constata che i requisiti corrispondenti di cui all'articolo 47, paragrafo 1***, e all'articolo 48*** non sono soddisfatti; oppure

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile presentare ricorsi che riguardano la denominazione delle varietà registrate, non soltanto il loro esame ufficiale o la loro descrizione ufficialmente riconosciuta.

Emendamento 674
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere oggetto di impugnazione conformemente alle norme amministrative dello Stato membro interessato. Qualsiasi impugnazione di una decisione di cui al paragrafo 1 ha effetto sospensivo sulla registrazione della varietà corrispondente.	5. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere oggetto di impugnazione ***da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica in qualsiasi momento,*** conformemente alle norme amministrative dello Stato membro interessato. Qualsiasi impugnazione ***da parte del richiedente o di terzi*** di una decisione di cui al paragrafo 1 ha effetto sospensivo sulla registrazione della varietà corrispondente.

Or. en

Motivazione

L'allineamento dei motivi per impugnare una decisione riguardante la registrazione di una varietà a livello dell'UE è molto positivo e contribuirà a garantire condizioni di parità più democratiche per tutti gli attori nel settore del materiale riproduttivo vegetale. Tuttavia, il presente regolamento deve garantire che la procedura di impugnazione sia aperta a qualsiasi

persona fisica o giuridica e non possa essere limitata al richiedente o a un operatore direttamente interessato. Le reti di conservazione delle sementi, le organizzazioni della società civile o i privati impegnati nella conservazione dovrebbero essere tutti autorizzati a impugnare le decisioni riguardanti la registrazione di una varietà vegetale e a presentare prove ai fini dell'impugnazione della decisione.

Emendamento 675
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE***,*** dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE ***e*** dell'articolo 7***, paragrafo 4,*** della direttiva 2008/90/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tali articoli.	1. In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE ***e*** dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE***, nonché le varietà con descrizione ufficiale a norma*** dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tali articoli.

Or. en

Motivazione

La proposta dimentica di considerare le varietà di frutta registrate con una descrizione ufficialmente riconosciuta ai sensi delle norme attualmente in vigore. L'emendamento prevede pertanto di introdurre queste varietà, attualmente elencate nella banca dati FRUMATIS, nel registro unico delle varietà previsto dalle nuove norme, come varietà da conservazione con una descrizione ufficialmente riconosciuta.

Emendamento 676
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE***,*** dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE ***e*** dell'articolo 7***, paragrafo 4,*** della direttiva 2008/90/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tali articoli.	1. In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE ***e*** dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE***, nonché le varietà con descrizione ufficiale a norma*** dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tali articoli.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente di registrare le varietà attualmente registrate come "varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari".

Emendamento 677
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati	1. In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati

membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE***,*** dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE ***e*** dell'articolo 7***, paragrafo 4,*** della direttiva 2008/90/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tali articoli.	membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE ***e*** dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE***, nonché le varietà con descrizione ufficiale a norma*** dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tali articoli.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente di registrare nei registri nazionali delle varietà, dopo l'entrata in vigore della proposta, le varietà attualmente registrate come "varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari" (spesso indicate come "varietà amatoriali") ai sensi della direttiva 2009/145/CE.

Emendamento 678
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE ***e*** dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/145/CE prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente.	2. In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE***, nonché*** dell'articolo 3, paragrafo 1, ***e dell'articolo 21, paragrafo 1,*** della direttiva 2009/145/CE***, e le varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE,*** prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente.

Or. en

Motivazione

The amendment allows that varieties that are currently registered as "vegetable varieties with no intrinsic value for commercial crop production but developed for growing under particular conditions" (often referred to as "amateur varieties") under Directive 2009/145/EC will, after entry into force of the proposal, be registered into the national variety registers.Additionally, the amendment proposes the inclusion of T fruit varieties registered with an officially recognised description under the currently applicable rules, which are currently listed in the FRUMATIS database, in the single variety register foreseen by the new rules, as conservation varieties with an officially recognised description.

Emendamento 679
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE ***e*** dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/145/CE prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente.	2. In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE***, nonché*** dell'articolo 3, paragrafo 1, ***e dell'articolo 21, paragrafo 1,*** della direttiva 2009/145/CE***, e le varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE,*** prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente.

Or. en

Emendamento 680
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE ***e*** dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/145/CE prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente.	2. In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE***, nonché*** dell'articolo 3, paragrafo 1***, e dell'articolo 21, paragrafo 1***, della direttiva 2009/145/CE***, e le varietà con una descrizione ufficiale a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE***, prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente.

Or. en

Motivazione

Idem per le varietà di frutta.

Emendamento 681
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 68 bis
	Divieto di materiale riproduttivo specifico imposto dagli Stati membri
	Uno Stato membro, su richiesta, può essere autorizzato a proibire l'impiego della varietà in tutto o in parte del suo territorio o a stabilire le condizioni adeguate per coltivare tale varietà conformemente, nei casi contemplati alla lettera c), alle condizioni di impiego dei prodotti derivati da tale coltivazione:
	a) qualora sia appurato che la

coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie; oppure

b) laddove prove ufficiali di coltivazione realizzate negli Stati membri richiedenti indichino che la varietà non fornisce, in nessuna parte del suo territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti da una varietà comparabile ammessa nel territorio di quello Stato membro o laddove sia risaputo che tale varietà non è adatta a essere coltivata in nessuna parte del suo territorio per il suo tipo di classe di maturità. La domanda è presentata entro la fine del terzo anno di calendario successivo a quello dell'ammissione;

c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle già indicate, per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente.

Or. en

Motivazione

É opportuno mantenere la possibilità offerta agli Stati membri di vietare sul proprio territorio il materiale riproduttivo vegetale specifico non adatto alle condizioni nazionali, possibilità già prevista nelle direttive che il presente regolamento sostituisce.

Emendamento 682
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia il periodo di registrazione è di trent'anni per il materiale riproduttivo di varietà di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D.	Tuttavia il periodo di registrazione è di trent'anni per il materiale riproduttivo di ***varietà da conservazione e*** varietà di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D.

Or. en

Motivazione

È logico che le varietà da conservazione abbiano un periodo di registrazione più lungo, dato che un importante obiettivo della loro commercializzazione è quello di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità.

Emendamento 683
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La domanda è presentata per via elettronica. Essa è corredata di prove attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Occorre presentare prove attestanti che la varietà continua a soddisfare i rispettivi requisiti. L'impressione è che ciò comporti un enorme onere amministrativo a carico dei richiedenti e delle autorità, senza alcun valore aggiunto. Tutti i controlli sono già contemplati all'articolo 71 (Cancellazione dai registri nazionali delle varietà) e pertanto si propone la soppressione del paragrafo in questione.

Emendamento 684
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il rinnovo della registrazione di una varietà in un registro nazionale delle varietà può essere concesso soltanto se:	***soppresso***
a) il richiedente ha presentato prove sufficienti del fatto che la varietà continua a soddisfare i rispettivi requisiti	

di cui all'articolo 47, paragrafo 1; e

b) l'autorità competente del rispettivo Stato membro ha accertato l'esistenza di una persona competente per il mantenimento della varietà a norma dell'articolo 72.

Or. en

Motivazione

Occorre presentare prove attestanti che la varietà continua a soddisfare i rispettivi requisiti. L'impressione è che ciò comporti un enorme onere amministrativo a carico dei richiedenti e delle autorità, senza alcun valore aggiunto. Tutti i controlli sono già contemplati all'articolo 71 (Cancellazione dai registri nazionali delle varietà) e pertanto si propone la soppressione del paragrafo in questione.

Emendamento 685
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità competente può, di propria iniziativa, rinnovare la registrazione di una varietà, qualora vi sia ancora una forte domanda da parte degli operatori professionali e degli agricoltori interessati oppure sia auspicabile mantenerla nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche.	4. L'autorità competente può, di propria iniziativa, rinnovare la registrazione di una varietà, qualora vi sia ancora una forte domanda da parte degli operatori professionali e degli agricoltori interessati oppure sia auspicabile mantenerla nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche***, a condizione che la varietà non sia più protetta da un titolo di privativa per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e a patto che la varietà sia fuori dall'elenco da un minimo di due anni e che il mantenimento sia effettuato dall'autorità competente***.

Or. en

Emendamento 686
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità competente può, di propria iniziativa, rinnovare la registrazione di una varietà, qualora vi sia ancora una forte domanda da parte degli operatori professionali e degli agricoltori interessati oppure sia auspicabile mantenerla nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche.	4. L'autorità competente può, di propria iniziativa, rinnovare la registrazione di una varietà, qualora vi sia ancora una forte domanda da parte degli operatori professionali e degli agricoltori interessati oppure sia auspicabile mantenerla nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche***, a condizione che la varietà non sia più protetta da un titolo di privativa per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, o da diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale***.

Or. en

Emendamento 687
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) conclude, sulla base di prove nuove, che i requisiti per la registrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, non sono più soddisfatti;	a) conclude, sulla base di prove nuove, che i requisiti per la registrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, ***lettere da a) a e)*** non sono più soddisfatti;

Or. en

Motivazione

Sulla base delle modifiche apportate all'articolo 47, le condizioni di cui alle lettere f) e g) non sono più soggette all'autorità degli Stati membri.

Emendamento 688
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, le varietà da conservazione sono mantenute dal richiedente o da qualsiasi altra persona notificata dal richiedente all'autorità competente, senza un'autorizzazione successiva. Il mantenimento delle varietà da conservazione può avvenire solo negli Stati membri dell'UE con condizioni pedoclimatiche simili a quelle incluse nella descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà.

Or. en

Motivazione

É opportuno prevedere la possibilità di comunicare che a occuparsi del mantenimento è un'altra persona o entità senza dover rispettare la gravosa procedura amministrativa necessaria ad autorizzare detta persona o entità a svolgere le attività associate. Tenendo conto delle specificità delle varietà da conservazione, il loro mantenimento dovrebbe avere luogo in regioni con condizioni pedoclimatiche simili a quelle in cui la varietà ha mostrato le sue caratteristiche o per cui è stata selezionata.

Emendamento 689
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, le varietà da conservazione sono mantenute dal richiedente o da qualsiasi altra persona notificata dal richiedente

	all'autorità competente, senza un'autorizzazione successiva. Il mantenimento delle varietà da conservazione può avvenire solo negli Stati membri dell'UE con condizioni pedoclimatiche simili a quelle incluse nella descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà.

Or. en

Motivazione

Gli oneri connessi al mantenimento della varietà devono essere proporzionati a questo particolare tipo di materiale riproduttivo vegetale. Più specificatamente, è opportuno prevedere la possibilità di comunicare che a occuparsi del mantenimento è un'altra persona o entità senza dover rispettare la gravosa procedura amministrativa necessaria ad autorizzare detta persona o entità a svolgere le attività associate.

Emendamento 690
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale certificato e standard ***e le superfici utilizzate per la loro produzione per anno e per specie***, specificando i quantitativi utilizzati per varietà biologiche adatte alla produzione biologica;	a) i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale certificato e standard, specificando i quantitativi utilizzati per varietà biologiche adatte alla produzione biologica;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento assicura che gli obblighi di comunicazione siano proporzionati sia per gli operatori che per le autorità competenti.

Emendamento 691
Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale commercializzato di materiale eterogeneo e le superfici utilizzate per la loro produzione per anno e per specie;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 692
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale commercializzato delle varietà da conservazione per anno e per specie;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 693
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il numero di operatori professionali che si avvalgono delle deroghe per la commercializzazione ad utilizzatori finali conformemente all'articolo 28***, le specie interessate e i quantitativi totali di***	d) il numero di operatori professionali che si avvalgono delle deroghe per la commercializzazione ad utilizzatori finali conformemente all'articolo 28;

materiale riproduttivo vegetale per specie;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento assicura che gli obblighi di comunicazione siano proporzionati sia per gli operatori che per le autorità competenti.

Emendamento 694
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il numero di banche, organizzazioni e reti genetiche aventi un obiettivo statutario o altrimenti dichiarato di conservazione delle risorse fitogenetiche, conformemente all'articolo 29, e delle specie interessate;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 695
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) i quantitativi, definiti per specie, di sementi scambiate in natura tra agricoltori, conformemente all'articolo 30;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 696
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) i quantitativi autorizzati per specie di materiale riproduttivo vegetale destinato a prove e analisi per la selezione di varietà nuove, conformemente all'articolo 31;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 697
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis) i progressi compiuti nella conservazione e nell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ad esempio, tramite il numero di entità che hanno notificato il loro ricorso all'articolo 29 e altri dati correlati.

Or. en

Emendamento 698
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri stabiliscono le	1. Gli Stati membri stabiliscono le

norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione, così come eventuali modifiche successive.	norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate***, preventive*** e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione, così come eventuali modifiche successive.

Or. ro

Emendamento 699
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 80 – punto 1
Regolamento (UE) 2017/625
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis) la coltivazione di talune varietà che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati.

Or. en

Motivazione

Senza l'introduzione di controlli sulle condizioni di coltivazione che possono essere adottate ai sensi dell'articolo 47 della presente proposta, andrebbero persi tutti i vantaggi e l'efficacia di questa misura. Il presente emendamento consente alle autorità competenti di effettuare controlli sui campi in merito al rispetto delle condizioni di coltivazione connesse alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale proveniente dalla varietà registrata.

Emendamento 700
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 81
Regolamento (UE) 2018/848

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 81	***soppresso***
Modifica del regolamento (UE) 2018/848	
Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:	
(1) l'articolo 3 è così modificato:	
a) il punto 17) è sostituito dal seguente:	
"17)	
"materiale riproduttivo vegetale": materiale riproduttivo vegetale come definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio (*)+	
(*) Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, […] (GU [...], del […], pag. […]). [la nota presente in tale regolamento va qui]	
[+ GU: si prega di inserire nel testo il numero del presente regolamento e il numero, la data, il titolo e il riferimento nella GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.]";	
b) il punto 18) è sostituito dal seguente:	
"18) "materiale eterogeneo biologico": materiale eterogeneo quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) […/…] (*)++, prodotto conformemente al presente regolamento;	
(*) Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, […] (GU [...], del […], pag. […]). [la nota presente in tale regolamento va qui]	
[++ GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento.]";	
(2) l'articolo 13 è soppresso; (3) all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, al punto 1.8.4 il secondo	

comma è sostituito dal seguente: "Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione di colture di tessuti vegetali, colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici e materiale micropropagato, sono attuate in regime di gestione biologica certificata."

Or. en

Motivazione

É opportuno che le norme stabilite dal regolamento (UE) 2018/848 non siano modificate tramite il presente regolamento orizzontale.

Emendamento 701
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 81
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 81	***soppresso***
Modifica del regolamento (UE) 2018/848	
Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:	
(1) l'articolo 3 è così modificato:	
a) il punto 17) è sostituito dal seguente:	
"(17)	
"materiale riproduttivo vegetale": materiale riproduttivo vegetale come definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio (*)+	
(*) Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, […] (GU [...], del […], pag. […]). [la nota presente in tale regolamento va qui]	

[+ GU: si prega di inserire nel testo il numero del presente regolamento e il numero, la data, il titolo e il riferimento nella GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.]";

b) il punto 18) è sostituito dal seguente:

"18) "materiale eterogeneo biologico": materiale eterogeneo quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) […/…] (*)++, prodotto conformemente al presente regolamento;

(*) Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, […] (GU [...], del […], pag. […]). [la nota presente in tale regolamento va qui]

[++ GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento.]";

(2) l'articolo 13 è soppresso; (3) all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, al punto 1.8.4 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione di colture di tessuti vegetali, colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici e materiale micropropagato, sono attuate in regime di gestione biologica certificata."

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica è efficacemente applicato da meno di due anni, dopo lunghi negoziati tra le istituzioni dotate di poteri di codecisione. L'abrogazione delle sue norme specifiche sul materiale eterogeneo biologico non è accettabile. Non vi è alcun motivo per giustificare le modifiche alla definizione di miglioramento genetico biologico e al regime riguardante il materiale eterogeneo biologico.

La normativa orizzontale sulla commercializzazione delle sementi non può ignorare la complessità dei sistemi di banche dati sulle sementi biologiche, né compromettere gli ambiziosi obiettivi fissati da un atto giuridico di recente adozione direttamente applicabile.

Emendamento 702

Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:	***soppresso***
(1) l'articolo 3 è così modificato:	
a) il punto 17) è sostituito dal seguente:	
"(17)	
"materiale riproduttivo vegetale": materiale riproduttivo vegetale come definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio (*)+	
(*) Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, […] (GU [...], del […], pag. […]). [la nota presente in tale regolamento va qui]	
[+ GU: si prega di inserire nel testo il numero del presente regolamento e il numero, la data, il titolo e il riferimento nella GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.]";'	
b) il punto 18) è sostituito dal seguente:	
"18) "materiale eterogeneo biologico": materiale eterogeneo quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) […/…] (*)++, prodotto conformemente al presente regolamento;	
(*) Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, […] (GU [...], del […], pag. […]). [la nota presente in tale regolamento va qui]	
[++ GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento.]";'	

(2) l'articolo 13 è soppresso; (3) all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, al punto 1.8.4 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione di colture di tessuti vegetali, colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici e materiale micropropagato, sono attuate in regime di gestione biologica certificata."

Or. en

Motivazione

In tutta l'UE vi sono molti selezionatori biologici che hanno notificato e stanno sviluppando materiale eterogeneo biologico. Il presente articolo crea un'enorme incertezza giuridica per questi selezionatori, che stanno fornendo un materiale riproduttivo vegetale veramente innovativo, che garantisce resilienza di fronte ai cambiamenti climatici, non si basa su fattori di produzione chimici ed è esente da diritti di proprietà intellettuale. L'articolo deve essere pertanto soppresso.

Emendamento 703
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 81 – punto 1 – lettera b
Articolo 3 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/848

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il punto 18) è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"18)	
"materiale eterogeneo biologico": materiale eterogeneo quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) […/…] (*)++, prodotto conformemente al presente regolamento;	
(*) Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, […] (GU [...], del […], pag. […]). [la nota presente in tale regolamento va qui]	

[++ GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento.]";

Or. en

Emendamento 704
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 81 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) l'articolo 13 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 705
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 81 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, al punto 1.8.4 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione di colture di tessuti vegetali, colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici e materiale micropropagato, sono attuate in regime di gestione biologica certificata."	***soppresso***

Or. en

Emendamento 706
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, al punto 1.8.4 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione di colture di tessuti vegetali, colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici e materiale micropropagato, sono attuate in regime di gestione biologica certificata."	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 707
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 83 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'articolo 52 si applica a decorrere dal [...] [sessanta mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] per le specie elencate nelle parti B e C dell'allegato I. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Connesso all'introduzione di un sistema volontario per tali colture.

Emendamento 708
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – comma 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. Var. medullosa Thell. + Var. viridis L.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 709
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – comma 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Camelina sativa.

Or. en

Emendamento 710
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – comma 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Cicer arietinum.

Or. en

Motivazione

Cece.

Emendamento 711
Irène Tolleret

Proposta di regolamento

Allegato I – parte A – comma 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fagopyrum fagopyrum (L.)

Or. en

Motivazione

Grano saraceno.

Emendamento 712
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – comma 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Lens culinaris.

Or. en

Emendamento 713
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – comma 88 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Triticum monococcum.

Or. en

Motivazione

Farro monococco.

Emendamento 714
Clara Aguilera

Proposta di regolamento

Allegato I – parte A bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A bis Cicer arietinum Lens culinaris Medik., 1787 Fagopyrum esculentu
	Camelina sativa
	Triticum monococcum
	Chenopodium quinoa
	Vicia ervilia
	Vicia narbonensis
	Tritordeum
	Allium sativum
	Lathyrus sativus
	Eragrostis tef
	Ceratonia siliqua

Or. es

Emendamento 715
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Allium cepa L.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 716
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Allium fistulosum L.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 717
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Allegato IX – parte B – comma 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Salvia hispanica.

Or. en

Motivazione

Chia.

Emendamento 718
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte C – comma 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prunus domestica L.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 719
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E	REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E

CERTIFICATO DI SPECIE AGRICOLE E VEGETALI	CERTIFICATO DI SPECIE AGRICOLE E VEGETALI ***E PIANTE DA FRUTTO***

Or. en

Motivazione

Mancava il riferimento alle piante da frutto.

Emendamento 720
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte C – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
REQUISITI PER LA PRODUZIONE***, LA REGISTRAZIONE*** E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CLONI SELEZIONATI***, MISCUGLI MULTICLONALI E MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE POLICLONALE*** DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATI/O DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1	REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CLONI SELEZIONATI DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATI/O DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

Or. en

Motivazione

The requirements for polyclonal material will be set in Part C of Annex III. One of the greatest advantages of polyclonal material is that it originates from a single test (collection) whose purpose is to conserve the intra-varietal diversity of an old variety, to evaluate this diversity over time for various quantitative characteristics of interest and to be the selection maintenance of groups of genotypes that were selected for certain agronomic characteristics. The same collection can be a supplier of a polyclonal group selected for different characteristics quickly and in a short space of time to meet the needs of the sector at a given moment, which is more compatible with the requirements set for standard material.

Emendamento 721
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte C – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Requisiti per la produzione di cloni selezionati***, miscugli multiclonali e materiale riproduttivo vegetale policlonale*** pre-base, di base e certificati/o	1. Requisiti per la produzione di cloni selezionati pre-base, di base e certificati/o

Or. en

Emendamento 722
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte C – punto 1 – parte A – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) L'identità del clone selezionato***, del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale*** deve essere determinata mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale e registrata dall'operatore professionale al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale o i dati relativi alle rispettive piante madri per la produzione di ciascun clone selezionato ***e ai rispettivi genotipi per la produzione del materiale riproduttivo vegetale policlonale*** devono essere conservati dall'operatore professionale dopo la commercializzazione di tale materiale riproduttivo vegetale;	a) L'identità del clone selezionato deve essere determinata mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale e registrata dall'operatore professionale al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale o i dati relativi alle rispettive piante madri per la produzione di ciascun clone selezionato devono essere conservati dall'operatore professionale dopo la commercializzazione di tale materiale riproduttivo vegetale;

Or. en

Emendamento 723
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte C – punto 1 – parte A – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) vi sia una distanza sufficiente da	***soppresso***

altre piante degli stessi generi o delle stesse specie, determinata sulla base delle caratteristiche botaniche per ciascuna specie e, se del caso, per la categoria del materiale, al fine di garantire la protezione contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata ed evitare l'impollinazione incrociata con altre colture;

Or. en

Motivazione

Non pertinente.

Emendamento 724
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte C – punto 1 – parte B – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le rispettive piante madri ***e i rispettivi genotipi*** devono essere ***esclusi*** come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti;	d) le rispettive piante madri devono essere ***escluse*** come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti;

Or. en

Emendamento 725
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte C – punto 1 – parte B – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le rispettive piante madri ***e i rispettivi genotipi*** devono essere ***mantenuti*** in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la	e) le rispettive piante madri devono essere ***mantenute*** in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione

verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà. Nel caso di piante madri non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali piante madri;	ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà. Nel caso di piante madri non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali piante madri;

Or. en

Emendamento 726
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte C – punto 1 – parte B – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) nel caso di miscugli multiclonali, il miscuglio di cloni selezionati che costituiscono il miscuglio multiclonale deve essere effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e deve comprendere proporzioni identiche di tutti i cloni selezionati che costituiscono il miscuglio multiclonale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 727
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte C – punto 1 – parte B – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) nel caso di materiale riproduttivo vegetale policlonale, il miscuglio di genotipi che costituiscono il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere effettuato prima dell'imballaggio	***soppresso***

finale di tale materiale riproduttivo vegetale e deve comprendere proporzioni identiche di tutti i genotipi che costituiscono detto materiale riproduttivo vegetale policlonale.

Or. en

Emendamento 728
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte C – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Requisiti per la registrazione di un clone selezionato, un miscuglio multiclonale e un materiale riproduttivo vegetale policlonale	***soppresso***
a) Il richiedente deve presentare una domanda all'autorità competente che indichi:	
i) la specie e, se del caso, la varietà a cui appartiene il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale; la varietà deve essere iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44;	
ii) la denominazione proposta e suoi sinonimi;	
iii) se del caso, la descrizione della composizione del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;	
iv) la persona competente per il mantenimento del clone selezionato, del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;	
v) il riferimento alla descrizione delle caratteristiche principali della varietà a cui appartiene il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale	

riproduttivo vegetale policlonale;

vi) la descrizione delle caratteristiche principali del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile del clone selezionato, del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

vii) il miglioramento genetico stimato per il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale in relazione alle prestazioni complessive della varietà in questione;

viii) informazioni che indichino se il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale è già iscritto in un registro di un altro Stato membro;

b)

ai fini della registrazione, il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve soddisfare i requisiti seguenti applicabili al tipo di materiale in questione:

i) il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere selezionato nel contesto di un'unica analisi sul campo contenente un campione rappresentativo della diversità genetica complessiva della varietà secondo una progettazione sperimentale basata su metodi accettati a livello internazionale. Nel caso di materiale riproduttivo vegetale policlonale della vite, tale progettazione si basa sui metodi prescritti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino;

ii) nel caso del materiale di moltiplicazione della vite, il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere composto da 7-20 genotipi distinti;

iii) l'esattezza del clone selezionato, di ciascun clone selezionato del miscuglio multiclonale, di ciascun genotipo del materiale riproduttivo vegetale policlonale

rispetto all'identità della varietà deve essere garantita mediante l'osservazione delle caratteristiche fenotipiche e, se del caso, mediante analisi molecolari conformemente a norme riconosciute a livello internazionale.

L'autorità competente deve decidere in merito alla registrazione soltanto dopo aver concluso che i punti da i) a iii) applicabili al tipo di materiale sono soddisfatti;

c) si applicano di conseguenza i requisiti per la commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato di cui alla parte B, punto 2.

Or. en

Motivazione

I requisiti per la registrazione sono stati introdotti un nuovo articolo 53 bis.

Emendamento 729
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte D – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATE DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E ***TUBERI-SEME DI*** PATATE	REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATE DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E PATATE

Or. en

Motivazione

La parte D fa riferimento ai semi botanici.

Emendamento 730
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte D – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Requisiti per la produzione di sementi pre-base, di base e certificate di piante da frutto, viti e ***tuberi-seme di*** patate	1. Requisiti per la produzione di sementi pre-base, di base e certificate di piante da frutto, viti e patate

Or. en

Emendamento 731
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte D – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Requisiti per la commercializzazione di sementi pre-base, di base e certificate di piante da frutto, viti e ***tuberi-seme di*** patate	2. Requisiti per la commercializzazione di sementi pre-base, di base e certificate di piante da frutto, viti e patate

Or. en

Emendamento 732
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 1 – parte A – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la qualità del suolo, dei substrati, delle piante madri e dell'ambiente immediato deve essere ispezionata per evitare la presenza di organismi nocivi o di loro vettori, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;	d) la qualità del suolo, dei substrati, delle piante madri e dell'ambiente immediato deve essere ispezionata ***dall'operatore professionale*** per evitare la presenza di organismi nocivi o di loro vettori, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;

Or. en

Emendamento 733
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 1 – parte A – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la qualità del suolo, dei substrati, delle piante madri e dell'ambiente immediato deve essere ispezionata per evitare la presenza di organismi nocivi o di loro vettori, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;	d) la qualità del suolo, dei substrati, delle piante madri e dell'ambiente immediato deve essere ispezionata ***dall'operatore professionale*** per evitare la presenza di organismi nocivi o di loro vettori, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;

Or. en

Emendamento 734
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 1 – parte A – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) se del caso, ***la*** produzione di sementi ***deve avvenire separatamente dalla*** coltivazione di sementi appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi, al fine di garantire la salute del materiale in questione;	f) se del caso, ***è opportuno prestare particolare attenzione alla*** produzione di sementi ***in parallelo con la*** coltivazione di sementi appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi, al fine di garantire la salute del materiale in questione***, separando gli appezzamenti quando è necessario farlo per mantenere la salute del materiale***;

Or. en

Motivazione

It cannot be mandatory to separate the production of standard seeds and the production of food and feed of the same genera and species. Professional operators, especially smaller-

scale seed producers and maintainers, should have the freedom to conduct business and make appropriate decisions on the destination of their production. If faced by cancellation of orders or other difficulties of supply or demand, professional operators should be able to decide to sell some of their production as food or feed. Small seed producers and maintainers of varieties with small and local markets need such flexibility to continue to operate.

Emendamento 735
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 1 – parte A – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) se del caso, ***la*** produzione di sementi ***deve avvenire separatamente dalla*** coltivazione di sementi appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi, ***al fine di garantire*** la salute del materiale ***in questione***;	f) se del caso, ***è opportuno prestare particolare attenzione alla*** produzione di sementi ***in parallelo con la*** coltivazione di sementi appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi, ***separando gli appezzamenti quando è necessario farlo per mantenere*** la salute del materiale;

Or. en

Motivazione

Non può essere obbligatorio separare la produzione di sementi standard dalla produzione di alimenti e mangimi degli stessi generi e specie. Gli operatori professionali, soprattutto i piccoli produttori di sementi e i piccoli operatori preposti al mantenimento delle sementi, devono godere della libertà di impresa ed essere liberi di prendere le decisioni opportune sulla destinazione della loro produzione.

Emendamento 736
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 1 – parte B – lettera a – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Occorre garantire l'assenza di fuori tipo nel campo. Qualora ciò non sia possibile in	Occorre garantire l'assenza di fuori tipo nel campo***, fatta eccezione per il materiale***

ragione delle caratteristiche delle specie interessate, queste devono essere presenti fino al livello più basso possibile.	***riproduttivo vegetale appartenente a varietà da conservazione***. Qualora ciò non sia possibile in ragione delle caratteristiche delle specie interessate, queste devono essere presenti fino al livello più basso possibile.

Or. en

Motivazione

Due to their definition and inherent characteristics, which are recognised in the Commission proposal itself, PRM belonging to conservation varieties will contain off-types. Field production rules for PRM of conservation varieties thus need to reflect this reality, and not require the absence of off-types for these PRM. It should be left to the appreciation of the professional operator to decide how to deal with off-types in all standard seed production scenarios, whether this is treatment, elimination, or any other technique that is suitable for the specificities of the place of production,

Emendamento 737
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 1 – parte B – lettera a – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Occorre garantire l'assenza di fuori tipo nel campo. Qualora ciò non sia possibile in ragione delle caratteristiche delle specie interessate, queste devono essere presenti fino al livello più basso possibile.	Occorre garantire l'assenza di fuori tipo nel campo***, fatta eccezione per il materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà da conservazione***. Qualora ciò non sia possibile in ragione delle caratteristiche delle specie interessate, queste devono essere presenti fino al livello più basso possibile.

Or. en

Emendamento 738
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 1 – parte B – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di sementi, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale della loro varietà;	d) le piante madri***, ove del caso,*** devono essere mantenute in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di sementi, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale della loro varietà;

Or. en

Motivazione

Dal momento che il materiale riproduttivo vegetale di varietà da conservazione e soprattutto di materiale eterogeneo non sarà automaticamente ibrido, né uniforme, il mantenimento delle piante madri delle varietà non può essere garantito e dovrebbe pertanto essere obbligatorio solo laddove opportuno.

Emendamento 739
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 1 – parte B – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di sementi, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale della loro varietà;	d) le piante madri***, ove del caso,*** devono essere mantenute in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di sementi, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale della loro varietà;

Or. en

Emendamento 740
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 1 – parte B – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) tutte le colture presenti sul campo devono essere ispezionate nella fase o nelle fasi di crescita pertinenti, con la relativa frequenza e con i metodi appropriati per le specie interessate, al fine di verificare i rispettivi requisiti. I metodi di ispezione devono essere tali da consentire l'affidabilità delle osservazioni. Qualora non sia possibile rimuovere o separare le piante non conformi durante la fase di coltivazione, occorre scartare l'intero campo per la produzione di sementi, salvo il caso in cui le sementi indesiderate possano essere separate meccanicamente in una fase successiva.	e) tutte le colture presenti sul campo devono essere ispezionate nella fase o nelle fasi di crescita pertinenti, con la relativa frequenza e con i metodi appropriati per le specie interessate, al fine di verificare i rispettivi requisiti***, senza alcun obbligo di documentare tale processo di ispezione***. I metodi di ispezione devono essere tali da consentire l'affidabilità delle osservazioni. Qualora non sia possibile rimuovere o separare le piante non conformi durante la fase di coltivazione, occorre scartare l'intero campo per la produzione di sementi, salvo il caso in cui le sementi indesiderate possano essere separate meccanicamente in una fase successiva.

Or. en

Emendamento 741
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 1 – parte C – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) Le sementi devono essere raccolte alla rinfusa o come singole piante, a seconda dei casi, al fine di garantirne l'identità, la purezza e la tracciabilità;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le norme che disciplinano la raccolta e la post-raccolta sono nuove rispetto alla normativa vigente. Esse rappresentano un considerevole onere aggiuntivo per i piccoli produttori locali di sementi e non sono necessarie.

Emendamento 742
Luke Ming Flanagan

a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 1 – parte C – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un campione di sementi deve essere prelevato da ciascun lotto e sottoposto a prove presso un laboratorio al fine di garantire il rispetto dei requisiti di qualità per le rispettive specie, compresa la germinazione. Le prove comprendono, se del caso, la ripetizione della prova del tasso di germinazione dopo un certo periodo di tempo adeguato alla specie interessata;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le norme che disciplinano la raccolta e la post-raccolta sono nuove rispetto alla normativa vigente. Esse rappresentano un considerevole onere aggiuntivo per i piccoli produttori locali di sementi e non sono necessarie.

Emendamento 743
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 1 – parte C – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un campione di sementi ***deve*** essere prelevato da ciascun lotto e sottoposto a prove presso un laboratorio al fine di garantire il rispetto dei requisiti di qualità per le rispettive specie, compresa la germinazione. ***Le prove comprendono, se del caso, la ripetizione della prova del tasso di germinazione dopo un certo periodo di tempo adeguato alla specie interessata;***	b) un campione di sementi ***può*** essere prelevato da ciascun lotto e sottoposto a prove presso un laboratorio ***o dall'operatore professionale*** al fine di garantire il rispetto dei requisiti di qualità per le rispettive specie, compresa la germinazione.

Or. en

Motivazione

La decisione di effettuare analisi di laboratorio dovrebbe essere lasciata alla valutazione dell'operatore professionale, in base alle dimensioni dell'appezzamento, alla disponibilità e al costo delle prove, nonché ai rischi di non conformità.

Emendamento 744
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) presentare almeno una purezza minima per garantire ***il massimo*** livello di identità varietale;	c) presentare almeno una purezza ***analitica*** minima per garantire ***un adeguato*** livello di identità varietale;

Or. en

Emendamento 745
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) presentare almeno una purezza minima per garantire ***il massimo*** livello di identità varietale;	c) presentare almeno una purezza minima per garantire ***un adeguato*** livello di identità varietale;

Or. en

Emendamento 746
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Allegato III – parte A – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) presentare un vigore sufficiente***,*** ***una dimensione definita e una calibratura specifica*** per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per la semina o l'impianto;	f) presentare un vigore sufficiente per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per la semina o l'impianto;

Or. en

Emendamento 747
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE STANDARD DI SPECIE AGRICOLE E VEGETALI	REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE STANDARD DI SPECIE AGRICOLE E VEGETALI***, PIANTE DA FRUTTO E VITI***

Or. en

Motivazione

Mancava il riferimento alle piante da frutto e alle viti.

Emendamento 748
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE STANDARD ***DI SPECIE AGRICOLE E VEGETALI***	REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE STANDARD

Or. en

Motivazione

È opportuno che la produzione di materiale standard sia consentita per tutte le specie di colture regolamentate, in particolare per la frutta. Nella proposta attuale, sembra che il materiale riproduttivo vegetale delle varietà da conservazione di frutta non possa essere immesso sul mercato come materiale standard, ostacolando gravemente la conservazione e l'uso sostenibile della diversità degli alberi da frutto, che è gravemente minacciata.

Emendamento 749
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatta eccezione per la lettera b), punto i), l'allegato ***II***, parte ***B,*** si applica di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di materiale standard.	L'allegato ***III***, parte ***A*** si applica di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di materiale standard ***con i necessari adeguamenti relativi al tipo di materiale riproduttivo vegetale***.

Or. en

Emendamento 750
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I portainnesti di vite non possono essere commercializzati come materiale standard.

Or. en

Emendamento 751
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'allegato III, parte A si applica al materiale standard delle varietà da conservazione di specie agricole e vegetali commercializzate a norma dell'articolo 26.

Or. en

Emendamento 752
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il materiale standard delle varietà da conservazione delle specie da frutto può essere commercializzato solo se soddisfa i seguenti requisiti:
	a) è moltiplicato a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore;
	b) è conforme alla descrizione della varietà, stabilita mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà, sulla base della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;
	c) risulta essere praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità all'atto dell'ispezione visiva effettuata dall'operatore professionale nelle strutture, nei campi e nei lotti in cui è prodotto il materiale standard;
	d) risulta essere praticamente indenne da difetti all'atto dell'ispezione visiva. Le lesioni, le scolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerati alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda i requisiti applicabili alla produzione di materiali standard nelle specie da frutto, si suggerisce di tenere conto delle norme attualmente applicabili ai materiali CAC, contenute nella direttiva 2014/98 della Commissione, che sono note al settore e che ne consentirebbero la commercializzazione.

Emendamento 753
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora il materiale standard non sia più conforme ai suddetti requisiti, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:
	a) rimuove tale materiale dal sito che ospita gli altri materiali standard; oppure
	b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tale materiale sia nuovamente conforme ai summenzionati requisiti.

Or. en

Emendamento 754
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato III – parte C – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
REQUISITI PER ***LA REGISTRAZIONE,*** LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI ***CLONI SELEZIONATI, MISCUGLI MULTICLONALI E*** MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE POLICLONALE ***DI MATERIALE***	REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE POLICLONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

STANDARD DI CUI ALL'ARTICOLO 9,
PARAGRAFO 1

Or. en

Motivazione

The requirements for polyclonal material will be set in Part C of Annex III. One of the greatest advantages of polyclonal material is that it originates from a single test (collection) whose purpose is to conserve the intra-varietal diversity of an old variety, to evaluate this diversity over time for various quantitative characteristics of interest and to be the selection maintenance of groups of genotypes that were selected for certain agronomic characteristics. The same collection can be a supplier of a polyclonal group selected for different characteristics quickly and in a short space of time to meet the needs of the sector at a given moment, which is more compatible with the requirements set for standard material.

Emendamento 755
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato III – parte C – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I portainnesti di vite non possono essere commercializzati come materiale standard.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Trasferito all'allegato III, parte B

Emendamento 756
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte C – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I portainnesti di vite non possono essere commercializzati come materiale standard.	I portainnesti di vite non possono essere commercializzati come materiale standard, ***fatta eccezione per il materiale***

	riproduttivo vegetale appartenente a varietà da conservazione, che è prodotto e commercializzato conformemente all'allegato III, parte B.

Or. en

Motivazione

Il materiale riproduttivo vegetale delle varietà da conservazione della vite deve poter essere commercializzato come materiale standard, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato III, parte B. Non esiste una giustificazione proporzionata per limitare la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale delle varietà da conservazione della vite ai requisiti previsti per la certificazione dei lotti di sementi.

Emendamento 757
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato III – parte C – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'allegato II, parte C, si ***deve applicare*** di conseguenza ***alla registrazione, alla produzione e alla commercializzazione di cloni selezionati, miscugli multiclonali e*** materiale riproduttivo vegetale policlonale ***di materiale standard***.	***1. I requisiti di cui all***'allegato II, parte C***, punto 1, lettera A*** si ***applicano*** di conseguenza ***all'impianto di*** materiale riproduttivo vegetale policlonale.

Or. en

Emendamento 758
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato III – parte C – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Coltivazione in campo:
	a) in tutte le fasi della coltivazione, i materiali di moltiplicazione e le piantine sono tenuti separati l'uno dall'altro;

b) i fuori tipo e le piante deformate o danneggiate sono smaltiti in tutte le fasi della coltivazione al fine di garantire l'identità e la purezza della varietà o, nel caso di portainnesti non appartenenti a una varietà, l'esattezza dell'identità della specie e delle piante deformate o danneggiate e una produzione efficiente;

c) le rispettive piante madri sono escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti;

d) le rispettive piante madri sono mantenute in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;

e) le piante madri sono ispezionate visualmente nella o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza pertinente e con i metodi appropriati per i generi o le specie in questione.

Or. en

Motivazione

Requisiti per la coltivazione in campo di materiale policlonale, trasferiti, adattandoli, dalla parte C dell'allegato II.

Emendamento 759
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato III – parte C – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Requisiti per la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale policlonale
	Il materiale deve soddisfare tutti i requisiti che seguono, a seconda delle

	caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie in questione:
	a) presentare un vigore minimo, una dimensione definita e, se del caso, una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per l'impianto;
	b) essere praticamente indenne da difetti specifici;
	iii) il miscuglio di genotipi che costituiscono il materiale riproduttivo vegetale policlonale è effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e comprende proporzioni identiche di tutti i genotipi che costituiscono detto materiale riproduttivo vegetale policlonale. Pur essendo ammessa una tolleranza, la frequenza di ogni singolo genotipo non deve mai essere superiore al doppio di quella del genotipo meno frequente.

Or. en

Emendamento 760
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato III – parte D – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI STANDARD DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E ***TUBERI-SEME DI*** PATATE	REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI STANDARD DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E PATATE

Or. en

Emendamento 761
Martin Häusling

Proposta di regolamento

Allegato III – parte D – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'allegato II, parte D, si deve applicare di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di sementi standard di ***piante da frutto,*** viti e tuberi-seme di patate.	L'allegato II, parte D, si deve applicare di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di sementi standard di viti e tuberi-seme di patate.

Or. en

Emendamento 762
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Allegato III – parte D – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'allegato III, parte B si applica alla commercializzazione di sementi standard di piante da frutto.

Or. en

Emendamento 763
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Allegato V

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. de

Emendamento 764
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato V – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Zona fonte	***Regione di origine***

Or. en

Motivazione

La definizione contenuta nel presente paragrafo corrisponde alla definizione di "regione di origine" di cui all'articolo 3 della direttiva 2010/60/UE, che attualmente disciplina la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione. Per evitare confusione in futuro, è importante mantenere i termini e le definizioni così come sono noti ai portatori di interessi e alle autorità competenti.

Emendamento 765
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti possono designare ***zone fonte*** specifiche per i miscugli per la preservazione, alle quali tali miscugli sono naturalmente associati. A tale fine, esse devono tenere conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.	Le autorità competenti possono designare ***regioni di origine*** specifiche per i miscugli per la preservazione, alle quali tali miscugli sono naturalmente associati. A tale fine, esse devono tenere conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La definizione contenuta nel presente paragrafo corrisponde alla definizione di "regione di origine" di cui all'articolo 3 della direttiva 2010/60/UE, che attualmente disciplina la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione. Per evitare confusione in futuro, è importante mantenere i termini e le definizioni così come sono noti ai portatori di interessi e alle autorità competenti.

Emendamento 766
Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la ***zona fonte*** è situata in più di uno Stato membro, essa deve essere individuata di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati.	Se la ***regione di origine*** è situata in più di uno Stato membro, essa deve essere individuata di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

La definizione contenuta nel presente paragrafo corrisponde alla definizione di "regione di origine" di cui all'articolo 3 della direttiva 2010/60/UE, che attualmente disciplina la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione. Per evitare confusione in futuro, è importante mantenere i termini e le definizioni così come sono noti ai portatori di interessi e alle autorità competenti.

Emendamento 767
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tipiche del tipo di habitat della zona fonte;	***soppresso***

Or. de

Motivazione

Le zone fonte di solito comprendono diversi habitat.

Le specie contenute nei miscugli per la preservazione non dovrebbero essere adatte soltanto a un habitat specifico della zona fonte, ma anche all'habitat desiderato nel sito di destinazione. Molte specie vegetali sono normalmente presenti in diversi habitat.

Emendamento 768
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tipiche del tipo di habitat della ***zona fonte***;	a) tipiche del tipo di habitat della ***regione di origine***;

Or. en

Emendamento 769
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) adeguate allo scopo di ricreare il tipo di habitat della ***zona fonte***.	c) adeguate allo scopo di ricreare il tipo di habitat della ***regione di origine***.

Or. en

Emendamento 770
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il tenore massimo di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella ***e*** Rumex maritimus non deve essere superiore allo 0,05 % in peso.	Il tenore massimo di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella**,** Rumex maritimus**,** ***Rumex acetosa, R. thyrsiflorus e R. sanguineus*** non deve essere superiore allo 0,05 % in peso.

Or. de

Emendamento 771
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il tenore massimo di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus non deve essere superiore allo ***0,05 %*** in peso.	Il tenore massimo di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus non deve essere superiore allo ***0,01 %*** in peso.

Or. en

Motivazione

Il peso di mille semi di Rumex è di circa 1g. La percentuale pari allo 0,05 % prevista nella proposta comporterebbe la presenza di circa 500 semi di Rumex spp. in un miscuglio di preservazione di 1 kg, il che è decisamente troppo.

Emendamento 772
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Allegato V – titolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazione degli operatori professionali	***soppresso***

Or. de

Motivazione

I miscugli per la preservazione sono miscele speciali composte di piccole quantità. Le esigenze individuali dei clienti, gli adattamenti al luogo, la promozione di gruppi di specie o requisiti rigorosi in materia di origine rendono necessario un rimescolamento permanente. Ciò rende impossibile una pianificazione anticipata.

Una soluzione potrebbe essere quella di notificare in una fase successiva i quantitativi dei diversi tipi di sementi che sono state commercializzate nei miscugli e di conservare i duplicati delle etichette per diversi anni.

Emendamento 773
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) componenti quali specie e, se del caso, sottospecie ***e varietà*** del miscuglio per la preservazione; che sono caratteristiche del tipo di habitat del sito della zona fonte e che sono, in quanto componenti del miscuglio, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche;	c) componenti quali specie e, se del caso, sottospecie del miscuglio per la preservazione; che sono caratteristiche del tipo di habitat del sito della zona fonte e che sono, in quanto componenti del miscuglio, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche;

Or. en

Motivazione

È opportuno non utilizzare le varietà nei miscugli per la preservazione, in quanto ciò sarebbe in contraddizione con l'obiettivo di tali miscugli, che è quello di proteggere le variazioni genetiche specifiche a livello regionale delle specie autoctone e di ripristinare l'ambiente naturale.

Emendamento 774
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quantitativo del miscuglio cui si applica l'autorizzazione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La pratica dimostra che è estremamente difficile prevedere i quantitativi che possono essere raccolti nelle zone.

Emendamento 775
Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***zona fonte*** del miscuglio;	e) ***regione di origine*** del miscuglio;

Or. en

Emendamento 776
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima dell'inizio di ogni ***stagione di produzione***, gli operatori professionali ***devono notificare*** il quantitativo di sementi ***di*** miscugli per la ***conservazione cui è destinata l'autorizzazione, nonché le dimensioni e l'ubicazione del sito o dei siti di raccolta previsti e la data o le date di raccolta***.	***Al termine*** di ogni ***anno civile o fiscale***, gli operatori professionali ***notificano all'autorità competente*** il quantitativo di sementi ***dei*** miscugli per la ***preservazione autorizzati***.

Or. en

Motivazione

La pratica dimostra che è estremamente difficile prevedere i quantitativi che possono essere raccolti nelle zone. Anche le date esatte del raccolto sono imprevedibili, in quanto dipendono da condizioni esterne come quelle meteorologiche. È più utile notificare alle autorità competenti i quantitativi effettivamente raccolti per miscuglio autorizzato al termine di un anno civile o di una campagna di commercializzazione.

Emendamento 777
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le sementi di cui alla lettera a) sono moltiplicate al di fuori della zona fonte come singole specie. La moltiplicazione può aver luogo per cinque generazioni;	***soppresso***

Or. de

Motivazione

L'origine delle sementi può essere garantita solo effettuando controlli all'interno dei confini nazionali o in zone limitrofe oltre confine. Il rischio di mescolare il patrimonio genetico deve essere evitato. Occorre creare strutture controllabili che promuovano semine ricche di specie nel rispettivo Stato membro dell'UE con le specie selvatiche autoctone. La moltiplicazione non deve avvenire troppo lontano dalla regione di origine, ma nella regione di origine stessa o in specifiche regioni di origine limitrofe.

Emendamento 778
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tale miscuglio può comprendere anche sementi delle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, prodotte convenzionalmente, se conformi alla lettera c);	***soppresso***

Or. de

Motivazione

Le forme di selezione all'interno dei miscugli per la preservazione sono contrarie all'obiettivo di stabilire popolazioni di specie selvatiche permanentemente ricche di specie, proteggendo al contempo la diversità all'interno di una determinata specie.

Emendamento 779
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 5 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) il tenore massimo di specie e se del caso di sottospecie che non rispettano le condizioni di cui alla lettera ***g)*** non deve essere superiore all'1 % in peso;	h) il tenore massimo di specie e se del caso di sottospecie che non rispettano le condizioni di cui alla lettera ***f)*** non deve essere superiore all'1 % in peso;

Or. de

Emendamento 780
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 5 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) i componenti di un miscuglio moltiplicato per la preservazione, costituiti da ***sementi*** delle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, devono soddisfare, prima della miscelazione, quanto meno i requisiti ***relativi alle sementi standard per le*** specie interessate;	i) i componenti di un miscuglio moltiplicato per la preservazione, costituiti da ***forme selvatiche*** delle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, devono soddisfare, prima della miscelazione, quanto meno i requisiti ***di qualità specifici per le forme selvatiche autoctone delle*** specie interessate;

Or. de

Motivazione

È necessario stabilire standard di qualità distinti per le specie selvatiche, data la grande diversità genetica presente al loro interno. L'origine delle sementi e i flussi dei quantitativi devono essere tracciabili. Occorre garantire la tracciabilità e il controllo dei campi di produzione all'interno della zona di produzione. Le prove riguardanti i tassi di germinazione e la capacità germinativa sono eseguite nel rispetto di tali standard.

Emendamento 781
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte A – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale notifica deve essere inviata tramite	Tale notifica deve essere inviata tramite

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che preveda la conferma della ricezione accettato dalle autorità competenti. Tre mesi dopo la data indicata sulla ricevuta di ritorno, a condizione che non siano state chieste ulteriori informazioni o che non sia stato comunicato al fornitore un diniego formale per ragioni di incompletezza della notifica, si considera che l'autorità competente abbia preso atto della notifica e del suo contenuto e il materiale eterogeneo deve essere incluso nel registro del materiale eterogeneo.	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che preveda la conferma della ricezione accettato dalle autorità competenti. Tre mesi dopo la data indicata sulla ricevuta di ritorno, a condizione che non siano state chieste ulteriori informazioni o che non sia stato comunicato al fornitore un diniego formale per ragioni di incompletezza della notifica, si considera che l'autorità competente abbia preso atto della notifica e del suo contenuto e il materiale eterogeneo deve essere incluso nel registro del materiale eterogeneo. ***Tale registro rimane gratuito per il fornitore.***

Or. en

Emendamento 782
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il materiale eterogeneo può ***essere generato mediante*** una delle tecniche seguenti:	2. Il materiale eterogeneo può ***avere origine da*** una delle tecniche seguenti:

Or. en

Emendamento 783
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Allegato VII – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) nel caso di varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta e, se del caso, un'indicazione della regione o delle regioni in cui la varietà è ***storicamente*** coltivata e ***alle*** quali si è ***naturalmente*** adattata	g) nel caso di varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta e, se del caso, un'indicazione della regione o delle regioni in cui la varietà è ***tradizionalmente*** coltivata e***, nel caso di varietà da***

("regione/i di origine");	***conservazione selezionate ex novo, a*** quali ***condizioni di coltivazione locali*** si è adattata;

Or. en

Emendamento 784
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Allegato VII – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) ove del caso, i rispettivi diritti di proprietà intellettuale riguardanti la varietà, i suoi componenti, le sue caratteristiche e il processo di sviluppo, compreso, eventualmente, il numero dei pertinenti brevetti;

Or. en

Motivazione

Il registro delle varietà dovrebbe fornire informazioni sulle potenziali restrizioni che interessano il materiale riproduttivo vegetale. Ciò offrirà maggiore trasparenza agli utilizzatori e ai selezionatori che desiderino continuare a produrre o a sviluppare il materiale. È importante includere anche le informazioni riguardanti i brevetti, che possono essere stati concessi solo su parti della varietà registrata, come, ad esempio, sequenze o caratteri genetici.

Emendamento 785
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Allegato VII – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j ter) una descrizione dei metodi di selezione impiegati per sviluppare la varietà;

Or. en

Motivazione

Il registro delle varietà dovrebbe fornire informazioni sui metodi di selezione impiegati, al fine di assicurare maggiore trasparenza agli utilizzatori e ai selezionatori.

Emendamento 786
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Allegato VII – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	p bis) se del caso, l'indicazione che la varietà è una "varietà da conservazione";

Or. en

Emendamento 787
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato VII – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	t bis) l'eventuale presenza di diritti di proprietà intellettuale riguardanti la varietà nel suo insieme o i suoi componenti genetici, compreso, ove del caso, il numero dei pertinenti brevetti.

Or. en

Motivazione

Il registro delle varietà dovrebbe inoltre includere informazioni sulle potenziali restrizioni all'uso del materiale riproduttivo vegetale derivanti dai diritti di proprietà intellettuale. Ciò garantirebbe maggiore trasparenza agli utilizzatori e ai selezionatori che desiderino continuare a produrre o a sviluppare il materiale. I requisiti in materia di trasparenza non dovrebbero riguardare soltanto i diritti di proprietà intellettuale che condizionano l'uso dell'intera varietà vegetale (attraverso le privative per ritrovati vegetali), ma dovrebbero applicarsi anche ai brevetti che possono essere stati concessi su parti della varietà registrata, come sequenze o caratteri genetici.

Emendamento 788
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato VII – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	t bis) se la varietà è coperta da brevetti o privative per ritrovati vegetali, già rilasciati o in attesa di rilascio, con le relative informazioni.

Or. en

Emendamento 789
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Allegato VII – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	t bis) la presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili alla varietà, compreso, se del caso, il codice di ciascun brevetto.

Or. en

Motivazione

I selezionatori e gli agricoltori devono disporre di tutte le informazioni necessarie per effettuare le loro scelte.

Emendamento 790
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato VII – lettera t ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

t ter) una descrizione dei metodi di selezione impiegati per sviluppare la varietà;

Or. en

Motivazione

Il registro delle varietà dovrebbe includere anche le informazioni sui metodi di selezione impiegati (senza limitarsi alle NGT). Ciò garantirebbe maggiore trasparenza agli utilizzatori e ai selezionatori che desiderino continuare a produrre o a sviluppare il materiale.